

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . .	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	5
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	18
DIFESA (IV) . . . . .	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	28
FINANZE (VI) . . . . .	»	39
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	43
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	52
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	60
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	74
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	75
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	80

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	<i>Pag.</i>	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	87
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	89

## COMMISSIONI RIUNITE

### **III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica**

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Anne Brasseur .....

3

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

#### **INCONTRI INFORMALI**

*Martedì 31 marzo 2015.*

**Incontro con la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Anne Brasseur.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14.05 alle 15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti di Cosmetica Italia – Associazione Nazionale Aziende Cosmetiche e dei rappresentanti di Skineco – Associazione Internazionale di Ecodermatologia, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani, recanti « Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici » .....	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 31 marzo 2015.*

**Audizioni dei rappresentanti di Cosmetica Italia – Associazione Nazionale Aziende Cosmetiche e dei rappresentanti di Skineco – Associazione Internazionale di Ecodermatologia, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani, recanti « Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	5
Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	5
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	10
INTERROGAZIONI:	
5-02597 Spessotto: Sull'applicazione dell'articolo 26 della direttiva CE 2002/22/CE in materia di numero unico delle emergenze .....	7
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	11
5-02650 L'Abbate: Sulla sicurezza del territorio del comune di Conversano .....	8
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	13
5-04568 Pili: Sull'esecuzione dello sfratto di un'azienda agricola di Arborea .....	8
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	15

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 marzo 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

#### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.15.

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega Nord e Autonomie, è entrato a far parte della I Commissione il deputato Giancarlo Giorgetti e che il deputato Cristian Invernizzi ricoprirà l'incarico di capogruppo. Comunica, inoltre, che il deputato Matteo Bragantini ha aderito al gruppo Misto.

#### Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.**

**Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Celeste COSTANTINO (SEL), *relatrice*, ricorda che il testo unificato delle proposte in esame prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta mon-camerale sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a

particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

In particolare, rileva che la Commissione ha il compito di indagare: sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti alle basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni; sulle condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate; sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale, sia di quello inviato nelle missioni all'estero; sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale; sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari); sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio; g) sull'ade-

guatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio illustrate.

Fa presente che la Commissione incenerirà, in particolare, la sua attività a partire dalle conclusioni contenute nelle relazioni finali della Commissione di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2006, e della Commissione d'inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, promuovendo contestualmente l'attuazione delle proposte in esse contenute. Il passo in avanti rispetto al buon lavoro delle Commissioni precedenti attiene sia all'attenzione che viene posta rispetto a tutto il personale impiegato (civile e militare) sia alla totalità delle missioni all'estero (in passato si parlava esclusivamente di « missioni di pace ») e ai poligoni di tiro presenti sul territorio. Peraltro, la pericolosità viene individuata non solo in riferimento all'uranio impoverito, ma anche a tutte le nanoparticelle derivanti dall'esplosione o dalla lavorazione dei vari materiali bellici.

L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione monocamerale che consta di venti deputati – nominati dal Presidente della Camera garantendo che sia rispettata la proporzione dei vari gruppi come prescritto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione – nonché i criteri di composizione ed elezione dell'ufficio di presidenza.

L'articolo 3 estende alla Commissione gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, in linea con quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione.

Il medesimo articolo 3 stabilisce che per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia e che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È altresì disposto l'ob-

bligo del segreto per i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione.

All'articolo 4 si prevede la durata della Commissione, stabilita in ventiquattro mesi dalla sua costituzione.

L'articolo 5 prevede un regolamento interno per il funzionamento della Commissione e stabilisce che la stessa possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie (fermo restando il numero massimo delle stesse stabilito nel regolamento interno di cui al medesimo articolo), in particolare di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta.

L'articolo 6 prevede le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, stabilite nella cifra massima di 100.000 euro per ognuno degli anni 2015 e 2016.

Evidenzia, infine, che le proposte in esame trovano il loro fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone di esprimere parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 31 marzo 2015. – Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-02597 Spessotto: Sull'applicazione dell'articolo 26 della direttiva CE 2002/22/CE in materia di numero unico delle emergenze.**

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), evidenziando, in particolare, il fatto che il sistema del numero unico delle emergenze è in fase di implementazione, e auspicando, pertanto, che esso venga reso al più presto disponibile ai cittadini sull'intero territorio nazionale.

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, rilevando al riguardo come, a tredici anni dalla emanazione della direttiva comunitaria in materia di numero unico delle emergenze, mentre gli altri Stati dell'Unione europea hanno adottato le opportune misure di attuazione, in Italia è ancora in corso una fase di sperimentazione, peraltro limitata alla regione Lombardia. Ricorda, in proposito, che sul punto si era aperta una procedura di infrazione e che, dunque, la sperimentazione è stata successivamente avviata al fine di evitare l'irrogazione di una sanzione ai danni del nostro Paese.

Per quanto concerne specificamente l'attuazione del numero unico delle emergenze, ritiene che l'istituzione di un'unica centrale su tutto il territorio nazionale costituisca la scelta organizzativa più efficiente ed efficace, anche sotto il profilo del risparmio della spesa pubblica, rispetto all'ipotesi di attivazione del modello dei *call center* a livello regionale.

Evidenzia, in particolare, come la soluzione adottata dall'Italia, limitatamente alla regione Lombardia, comporti un costo pari a quasi 10 milioni di euro l'anno.

Ritiene, inoltre, che il Governo debba compiere uno sforzo sul versante della comunicazione, poiché solo una percentuale esigua di italiani, come risulta dagli ultimi sondaggi effettuati in materia, sarebbe a conoscenza della possibilità di utilizzare il numero unico delle emergenze.

**5-02650 L'Abbate: Sulla sicurezza del territorio del comune di Conversano.**

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, osserva che la risposta fornita dal viceministro ricalca nella sostanza quella fornita dal medesimo rappresentante del Governo l'11 febbraio 2014 a una sua precedente interrogazione. Sottolinea che nel periodo intercorso tra quella risposta e l'interrogazione oggi in esame, che è del 16 aprile 2014, si sono susseguiti numerosi altri episodi criminosi.

Si augura che nei prossimi mesi non accada la stessa cosa e, nel caso, di non dover sentire dal rappresentante del Governo che la situazione è sotto controllo. Elogia l'operato delle Forze dell'ordine che fronteggiano una situazione di estrema gravità con un numero di unità che, se pur congruo rispetto all'estensione del territorio, è a suo avviso insufficiente.

Ritiene che il fatto peggiore che possa accadere è che il dilagare di eventi criminosi abbia termine solo perché le due organizzazioni criminali che si fronteggiano raggiungano un accordo tra di loro.

**5-04568 Pili: Sull'esecuzione dello sfratto di un'azienda agricola di Arborea.**

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto. Osserva, infatti, che a tutte e tre le sue domande il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta. Trova estremamente grave che il Governo si sia limitato ad avallare nella sua risposta la versione del prefetto di Oristano.

Evidenzia come dalle immagini si dimostri l'impiego abnorme di uomini e mezzi per effettuare uno sfratto nei confronti di due pensionati. Stigmatizza inoltre il comportamento arrogante tenuto nell'occasione dal Questore. Si chiede altresì a quanto assommi il costo delle forze impiegate e quanto costerà se lo stesso atteggiamento sarà tenuto anche nei con-

fronti delle 700 aziende agricole che dovrebbero essere messe all'asta nei prossimi mesi.

Rileva come l'operato della prefettura abbia favorito nel caso in questione un episodio di speculazione, dato che la stessa

azienda, venduta a una cifra, è stata rivenduta nei giorni scorsi a una cifra superiore a più del doppio.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e abbinati, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano

particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-02597 Spessotto: Sull'applicazione dell'articolo 26 della direttiva CE 2002/22/CE in materia di numero unico delle emergenze.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Spessotto e Frusone chiedono al Governo l'adozione delle iniziative necessarie a dare piena e tempestiva applicazione su tutto il territorio nazionale alla direttiva europea sul numero unico delle emergenze 112.

Rappresento che l'Italia, caratterizzata da una complessa e particolare architettura istituzionale delle autorità preposte alle numerazioni di emergenza, ha avviato nel tempo diverse progettualità, in linea con le direttive e le norme europee, il cui stato di avanzamento passo a illustrare brevemente.

Nella provincia di Salerno è attivo, dal 2008, un modello sperimentale basato sull'afflusso delle chiamate rivolte al 112 e 113 a una centrale telefonica, che prevede a ripartirle automaticamente tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri in base alla prossimità e, comunque, al 50 per cento.

Sul resto del territorio nazionale è in atto la cosiddetta « Soluzione ponte », gestita dai Carabinieri, che prevede la possibilità di richiedere l'assistenza medica o l'intervento di soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco ovvero di segnalare le emergenze inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, mediante la numerazione del 112.

Con tale sistema, le centrali operative dell'Arma sono in grado di localizzare e identificare il chiamante, di interloquire in multilingue e di trasferire la chiamata ad una amministrazione diversa, a seconda delle necessità. Tale soluzione ha consen-

tito di tamponare la procedura d'infrazione avviata nel 2006 dalla Commissione europea per ritardi nell'attuazione delle direttive europee in materia.

Un'estensione del modello sperimentale adottato a Salerno si è realizzata con il progetto « Numero unico europeo – NUE 2009 integrato », nel cui ambito la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri hanno proceduto alla digitalizzazione e alla predisposizione tecnologica delle centrali e sale operative in 43 province.

Il progetto, che individua come punto di risposta di 1° livello proprio la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, consente la localizzazione e l'identificazione del chiamante e il trasferimento della chiamata al 115 e al 118. L'iniziativa, avviata nel luglio 2014 nelle province di Biella e Rimini e proseguita nel dicembre 2014 in quella di Brindisi, sarà estesa gradualmente alle altre 40 province individuate.

Un ulteriore progetto *in itinere* è costituito dal cosiddetto modello « Call Center Laico » operativo in provincia di Milano e in altre cinque province della Lombardia.

In questo modello, il punto di risposta di 1° livello è presidiato da operatori non appartenenti alle Forze di polizia ma, appunto, « laici » e gestiti dalla regione che li seleziona in base a specifici requisiti di professionalità. Questi ultimi, che nell'esercizio delle loro funzioni sono « incaricati di pubblico servizio », hanno il compito di verificare la richiesta del cittadino e inoltrare immediatamente la chiamata, corredata di una scheda-contatto contenente le prime informazioni assunte, al

punto di risposta di 2° livello costituito dall'amministrazione competente alla trattazione dell'evento.

La sperimentazione del modello laico ha prodotto risultati positivi sia in termini di efficacia della gestione delle chiamate sia per la celerità nella trattazione degli eventi.

La Commissione consultiva interministeriale, della quale il Ministro dell'interno si avvale, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, per esercitare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, i poteri di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del Numero unico europeo 112, ha svolto di recente un'analisi ricognitiva dello stato di attuazione delle varie progettualità in corso di realizzazione, ai fini della successiva valutazione del modello da adottare sul territorio nazionale.

Tale organo ha elaborato un documento condiviso fra tutte le Amministrazioni statali coinvolte e la Conferenza Stato-regioni, che individua quale modello

ottimale quello del « Call Center Laico », alla cui adozione – peraltro – alcune regioni hanno già manifestato interesse. Mi riferisco al Lazio, alla Sicilia, al Friuli Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Trento.

Anche la realizzazione del progetto NUE 2009 integrato è ritenuta comunque un presupposto tecnologico necessario, indipendentemente dal modello che verrà selezionato per la gestione delle chiamate di emergenza.

Concludo, rappresentando che la legge di stabilità 2015 ha destinato, per il triennio 2015-2017, ulteriori risorse finanziarie all'attuazione su tutto il territorio nazionale della direttiva europea sul numero unico delle emergenze 112. Ciò consentirà l'implementazione del sistema, auspicabilmente attraverso il coinvolgimento organizzativo e finanziario delle regioni, che costituiscono il riferimento più diretto e immediato per le competenze in materia sanitaria.

## ALLEGATO 3

**5-02650 L'Abbate: Sulla sicurezza del territorio  
del comune di Conversano.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole L'Abbate, unitamente ad altri deputati, pone all'attenzione del Ministro dell'interno la recrudescenza dei fenomeni di criminalità nella città di Conversano, chiedendo adeguate misure volte a garantire la sicurezza pubblica e un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio.

Effettivamente, nel 2013 e nel primo semestre del 2014, nel territorio di quel comune si erano registrati reiterati attentati incendiari, sparatorie in strada e atti intimidatori, molti dei quali inquadrabili come azioni dimostrative nell'ambito dello scontro tra consorterie malavitose locali. Tali episodi, unitamente all'incremento di alcune tipologie di reati contro il patrimonio, avevano suscitato una certa preoccupazione nell'opinione pubblica e nelle stesse forze politiche locali che, in più occasioni, avevano discusso del problema in seno al consiglio comunale.

Sul tema lo stesso onorevole L'Abbate aveva rivolto al Ministro dell'interno una prima interrogazione alla quale ho risposto in questa Commissione nel febbraio dello scorso anno.

In questo contesto, nel marzo dello scorso anno il prefetto di Bari aveva incontrato esponenti politici dell'Amministrazione locale, rappresentanti delle categorie produttive e della società civile, per ascoltare la voce di tutte le componenti della vita cittadina in ordine alle problematiche espresse da quel territorio, al fine di individuare soluzioni efficaci attraverso

un'azione improntata alla collaborazione comune.

Tuttavia, i *report* delle autorità di pubblica sicurezza della provincia di Bari delineano uno scenario in evoluzione positiva. Viene rappresentato che, alla luce delle dinamiche criminose recenti, la situazione della sicurezza pubblica a Conversano, sebbene vi siano segnali che richiedono un costante monitoraggio delle Forze di polizia, registra a partire dal secondo semestre del 2014 una notevole riduzione dei delitti ad alto impatto mediatico che avevano caratterizzato i periodi temporali precedenti.

Il miglioramento della situazione complessiva appare confermato dai dati statistici più recenti. Se, infatti, la delittuosità generale a Conversano in tutto l'anno 2013 aveva fatto registrare un aumento del 4,3 per cento nel confronto con il 2012, con significativi incrementi delle rapine, dei danneggiamenti e degli incendi, il raffronto dei dati dei primi dieci mesi del 2014 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, evidenzia una riduzione della delittuosità del 3 per cento, che addirittura sfiora il 50 per cento per le rapine, gli incendi e i danneggiamenti. L'unico dato in controtendenza è quello relativo ai furti in genere, che segnano un incremento complessivo del 3 per cento.

La positiva evoluzione della sicurezza pubblica è connessa, secondo l'analisi delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, all'arresto, effettuato nel maggio 2014 da personale dell'Arma dei carabinieri, di Nicola Antonio La Selva, ritenuto capo di

uno dei due sodalizi criminali dominanti in città.

Soggiungo che nei confronti dello stesso La Selva è stata eseguita, lo scorso 10 febbraio, un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ambito di un'operazione che ha portato all'adozione di un analogo provvedimento restrittivo nei confronti di altri 12 componenti del suo clan.

Nonostante l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità condotta dalle Forze di polizia, e segnatamente dall'Arma dei carabinieri, a Conversano permane un quadro delinquenziale di rilievo derivante dalla contrapposizione tra i due sodalizi criminali che si contendono il controllo dei traffici illeciti nell'ambito cittadino, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo facente capo al citato Nicola Antonio La Selva, il secondo guidato da Rocco Panarelli, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Brindisi per avere attentato nell'agosto del 2013 alla vita del La Selva.

Le azioni ritorsive poste in essere reciprocamente dalle due consorterie al fine di ottenere il predominio territoriale hanno avuto ad oggetto quasi esclusivamente personaggi appartenenti ai due gruppi criminali. Sui singoli episodi delittuosi l'Arma dei Carabinieri è impegnata in una specifica attività investigativa volta alla individuazione degli autori.

Il quadro degli interventi che ho appena delineato consente di asserire che, al di là della percezione della cittadinanza, la situazione della sicurezza pubblica a Conversano è continuamente monitorata e sostanzialmente sotto controllo.

Quanto alla maggiore presenza delle Forze dell'ordine richiesta dagli onorevoli interroganti, informo che a Conversano vi è una significativa presenza dell'Arma dei carabinieri con un Comando stazione che dispone di un organico di 15 militari, pari a quello previsto.

Alle attività di prevenzione generale e di repressione dei reati l'Arma dei carabinieri concorre anche attraverso il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monopoli e, all'occorrenza, attraverso un contingente della Compagnia intervento operativo dell'11° Battaglione Carabinieri Puglia.

Aggiungo che la questura di Bari, pur non disponendo a Conversano di un proprio presidio fisso, mantiene sempre alta l'attenzione nei confronti del comprensorio in cui è inserita la cittadina, sia sotto il profilo dell'attività di prevenzione attraverso servizi straordinari di controllo del territorio disposti periodicamente, sia sul versante della repressione e del contrasto delle varie fenomenologie criminose, con particolare riguardo a quelle legate alla criminalità organizzata ed allo spaccio degli stupefacenti.

Infine, con riferimento all'Amministrazione comunale, gli onorevoli interroganti chiedono se vi sia l'intenzione di accertare eventuali infiltrazioni criminali attraverso una commissione di accesso.

Voglio assicurare che la situazione degli enti locali è costantemente seguita dalla prefettura che, ricorrendo le condizioni di legge e nell'ambito dei poteri dalla medesima conferiti, valuta e adotta, caso per caso, ogni iniziativa utile ad intercettare e reprimere eventuali fenomeni di infiltrazione o condizionamenti malavitosi.

## ALLEGATO 4

**5-04568 Pili: Sull'esecuzione dello sfratto di un'azienda agricola di Arborea.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interrogazione dell'onorevole Pili è incentrata sull'operazione di rilascio forzoso di un immobile adibito ad azienda agricola di proprietà del signor Giovanni Spanu, avvenuta lo scorso 22 gennaio nel comune di Arborea su incarico del giudice dell'esecuzione del tribunale di Oristano.

L'operazione è stata l'atto conclusivo di una procedura esecutiva lunga e travagliata che merita di essere ripercorsa negli aspetti salienti, anche perché solo così si comprende come lo sgombero sia stato l'*extrema ratio* susseguente all'effettuazione senza esito di ogni utile tentativo di addivenire a una composizione bonaria della vicenda.

Questa ha avuto inizio con la vendita all'asta giudiziaria della predetta azienda, avvenuta nel novembre 2011, e il successivo trasferimento di proprietà all'imprenditore aggiudicatario della gara, disposto dal tribunale di Oristano nell'aprile 2012.

Fin dai primi mesi dell'anno 2013, il nuovo proprietario ha inutilmente cercato di prendere possesso dell'azienda, in quanto la famiglia Spanu, in più occasioni, si è opposta all'esecuzione immobiliare.

Nel mese di marzo 2014, il signor Spanu ha avanzato un'istanza di sospensione del provvedimento giudiziario motivata dall'intenzione di riacquistare il bene conteso con l'accensione di un mutuo e di un'apertura di credito sulla base di una trattativa avviata – con l'interessamento del comune di Arborea – con l'istituto CreditAgrItalia tramite la Banca di Arborea.

L'iniziativa è stata favorevolmente considerata dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Oristano, che ha deciso di soprassedere all'esecuzione dello sfratto già programmato per lo stesso mese di marzo.

In assenza di riscontri da parte del signor Spanu, il giudice dell'esecuzione, nel successivo mese di maggio, ha disposto di dare corso allo sgombero che, tuttavia, l'ufficiale giudiziario non ha potuto eseguire per l'opposizione sia dei componenti della famiglia Spanu, che avevano minacciato atti autolesionistici, sia di un presidio permanente, creatosi fin dal mese di marzo presso i terreni dell'azienda agricola, di circa trenta persone appartenenti a diverse aree dell'indipendentismo sardo e del movimento 9 dicembre.

Il 20 maggio, su istanza del legale del signor Spanu, si è tenuta presso la prefettura di Oristano una riunione per verificare la praticabilità delle ipotesi di soluzione del contenzioso in atto. L'incontro, a cui hanno partecipato il presidente della provincia, il sindaco di Arborea, i legali delle parti in causa, i rappresentanti della Banca di Arborea, di « Agrifidi » Sardegna e di « Sardafidi » Sardegna, non ha consentito di pervenire agli esiti auspicati, a fronte della acclarata impossibilità di erogare il credito richiesto dal signor Spanu per l'insussistenza dei requisiti necessari. Nella circostanza, è stata altresì presa in considerazione l'istanza del legale del signor Spanu di sottoporre l'argomento all'attenzione della regione Sardegna, nell'intento di pervenire possibilmente ad una positiva risoluzione dello stesso.

Il Prefetto ha quindi inoltrato due lettere al presidente della regione Sardegna.

Con la prima, si portava all'attenzione il caso del signor Spanu e le più generali implicazioni ad esso sottese, allo scopo di ricercare un impegno sinergico per favorirne la soluzione. Con la seconda, risalente al luglio 2014, il prefetto rappresentava che i due mesi di sospensione dell'esecuzione dello sfratto, accordati nella riunione del 20 maggio, erano prossimi alla scadenza e che l'ufficiale giudiziario aveva comunicato di dover dare corso all'attività esecutiva.

Nel successivo mese di agosto, su richiesta del legale del signor Spanu, il giudice dell'esecuzione ha concesso un'ulteriore proroga di un mese, al fine di consentire all'esecutato di intraprendere un ulteriore tentativo di finanziamento finalizzato al riscatto dell'azienda.

Considerato che i vari tentativi di soluzione bonaria della vertenza non avevano portato a risultati favorevoli, su ulteriore ordine di rilascio forzoso del giudice dell'esecuzione, il 15 novembre 2014 è stato tentato lo sgombero dell'azienda agricola, con l'ausilio della forza pubblica.

A causa di una acclarata fuga di notizie, gli appartenenti ai predetti comitati e movimenti antisfratto hanno riattivato il presidio, compromettendo l'esito dell'attività.

Tale situazione ha indotto il giudice dell'esecuzione immobiliare ad integrare il precedente ordine di rilascio forzoso, disponendo che, sotto il coordinamento della questura, dovessero essere messi in campo tutti i mezzi ed il personale di polizia necessari a vincere eventuali resistenze, impedendo l'affollamento di soggetti terzi nei pressi dell'immobile ed eseguendo lo sgombero dopo aver eventualmente perimetrato l'area in modo da isolarla dall'accesso di soggetti estranei.

Lo scorso 22 gennaio lo sgombero è stato finalmente eseguito.

Informo che nei giorni precedenti, la famiglia Spanu era stata ripetutamente ma inutilmente sensibilizzata dalle Forze di Polizia affinché abbandonasse spontaneamente l'immobile, mentre sul posto sta-

zionava un presidio di una cinquantina di persone, appartenenti a comitati antisfratto, antiEquitalia e a movimenti indipendentisti con l'intento di ostacolare l'esecuzione dell'operazione.

In considerazione di quanto detto, si è reso necessario prevedere, a supporto dell'ufficiale giudiziario, un adeguato presidio delle Forze di Polizia, unitamente alla collaborazione dei Vigili del fuoco e di personale medico della ASL, onde evitare qualunque pregiudizio per l'incolumità delle persone.

Durante l'esecuzione dello sgombero, i componenti della famiglia Spanu si sono asserragliati all'interno dell'abitazione e hanno minacciato di effettuare azioni eclatanti, asserendo di aver cosparsa la casa di benzina e di voler fare esplodere delle bombole di gas.

La lunga mediazione operata dalle Forze di Polizia ha consentito di acquisire la collaborazione di due figli del signor Spanu, che hanno fornito informazioni indispensabili circa la dislocazione dei componenti della famiglia nell'abitazione, nonché sulla presenza, all'interno, di un appartenente al movimento antiEquitalia che si era incatenato a due bombole di gas, con l'intento di far esplodere l'abitazione.

L'operazione è stata al fine portata a termine, salvaguardando l'incolumità delle persone, nonostante l'azione di ostacolo e di resistenza posta in essere dai componenti del succitato presidio permanente per tutta la durata dell'operazione medesima. Nel contempo sono state realizzate le attività di bonifica sia dell'abitazione sia delle aree adiacenti, in modo da eliminare ogni possibile innesco di incendio all'adiacente pineta.

La famiglia Spanu è stata precauzionalmente sottoposta a visita medica da parte di personale del 118 e quindi alloggiata presso una struttura alberghiera di Arborea, a cura di quel comune.

La vicenda ha determinato l'arresto per tentata strage della persona che aveva minacciato di far esplodere le bombole di gas, la quale è stata processata con rito direttissimo e condannata a 18 mesi di

reclusione con la concessione della sospensione condizionale della pena. Cinque componenti della famiglia Spanu, invece, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato, in concorso fra loro, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Inoltre, grazie all'esame del materiale video e fotografico acquisito agli atti delle indagini, è stato possibile denunciare ulteriori cinque persone componenti del « presidio permanente » per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Questi i fatti.

I quali testimoniano, a parere di questa Amministrazione, della notevole attenzione e cautela con cui le istituzioni coinvolte nello sgombero hanno seguito la vicenda.

L'affermazione del principio di legalità richiede sempre equilibrio e, se del caso, anche fermezza.

Ritengo che nel caso di specie non siano mancati né l'uno né l'altra.

Le valutazioni compiute in via preventiva dall'autorità di pubblica sicurezza circa le possibili turbative dell'ordine pubblico si sono rivelate appropriate e hanno consentito di mettere in campo un dispositivo di sicurezza proporzionato alle esigenze del servizio.

Inoltre, è un fatto – riconosciuto anche dall'onorevole interrogante – che il contingente delle Forze di polizia impegnato materialmente nello sgombero abbia operato con buon senso e nel rispetto delle regole di ingaggio stabilite per la gestione di situazioni del genere.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Atto n. 141 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 18

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

Audizione di Antonio Fiorella, presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia e di Marco Pelissero, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Genova (*Svolgimento e conclusione*) ..... 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 20

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### **La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.**

**Atto n. 141.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come lo schema di decreto ministeriale A.G. 141 costituisca attuazione dell'articolo 47, comma 7, della legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che stabilisce che l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato deve essere tem-

pestivamente pubblicizzato, secondo modalità contenute in un regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia. Lo schema di regolamento è presentato alle Camere in forza dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 247/2012, che prevede che all'attuazione della riforma si provveda con regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e sentite le Commissioni parlamentari competenti. Lo schema di regolamento sottoposto all'esame della Commissione Giustizia ha ad oggetto le forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense (articolo 1).

In particolare, il provvedimento stabilisce che il decreto del Ministro della giustizia che indice gli esami di Stato deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno 90 giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Sul punto non si evidenziano sostanziali novità rispetto all'applicazione della disciplina previgente: ad esempio, si ricorda che l'ultimo esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, relativo alla sessione 2014, si è svolto a partire dal 16 dicembre 2014 e che il relativo bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2014. Di tale pubblicazione dovrà essere data ulteriore pubblicità sui siti internet del Ministero e del Consiglio nazionale forense (articolo 2). È dunque questa la sostanziale differenza rispetto alla disciplina attuale, che si limita a prescrivere la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. L'analisi tecnico-normativa che accompagna lo schema precisa che con la pubblicazione su internet si supera «il deficit informativo proprio della disciplina previgente, che prevedeva la pubblicazione del decreto nella sola *Gazzetta Ufficiale*, modalità inidonea a fornire un'informazione diffusa e facilmente accessibile». Dalla disposizione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.**

**Audizione di Antonio Fiorella, presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia e di Marco Pelissero, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Genova.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Antonio FIORELLA, *presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione*

presso il Ministero della giustizia e Marco PELISSERO, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Genova.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Donatella FERRANTI, presidente e Anna ROSSOMANDO (PD).

Risponde ai quesiti posti Antonio FIORELLA, presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia.

Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04380 Villecco Calipari: Sulla situazione relativa all'esercizio dell'usufrutto da parte dei conduttori cosiddetti « sine titulo » .....	21
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	24
5-04004 Duranti: Sugli accrediti alla rete <i>intranet</i> dell'Aeronautica militare e sulla loro regolazione .....	22
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	25
5-04155 Rizzo: Sulla gestione dell'accesso ad <i>internet</i> da parte del personale tramite i terminali della Forza armata .....	22
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	26
5-04728 Corda: Sulla servitù militare di Santo Stefano a La Maddalena .....	22
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23

#### INTERROGAZIONI

Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**5-04380 Villecco Calipari: Sulla situazione relativa all'esercizio dell'usufrutto da parte dei conduttori cosiddetti « sine titulo »**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) rammenta che la vicenda di cui si occupa l'interrogazione a sua prima firma, ma sostanzialmente condivisa da tutti i gruppi, si trascina da lungo tempo ed è stata affrontata dall'Amministrazione della difesa con un atteggiamento che ha lasciato assai perplessi.

Si sofferma, quindi, sul parere espresso dalla Commissione difesa della Camera dei deputati sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto del Governo n. 32), rilevando come in quella occasione fossero state approvate alcune con-

dizioni che chiamavano il Governo ad ampliare la fascia di tutela reddituale individuata dal decreto, nonché le categorie di soggetti rientranti nella cosiddetta fascia protetta.

Osserva, quindi, che, se il decreto del ministro della difesa del 7 maggio 2014, concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2012-2013, ha contribuito a schiarire il quadro di riferimento, accogliendo alcune indicazioni provenienti dalla Commissione difesa della Camera, dall'altra parte, è anche vero che si sono verificate difformità di interpretazione da parte di alcuni comandi locali, accentuate dalla tardiva pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso, avvenuta soltanto nel successivo mese di luglio.

Pur cogliendo, quindi, le aperture manifestate dal rappresentante del Governo nella risposta, ritiene questa insoddisfacente e chiede che vengano compiuti ulteriori sforzi, in particolare attraverso l'avvio di un confronto in Commissione sulla questione degli alloggi della difesa.

Elio VITO, *presidente*, prende atto che sono presenti anche le deputate Petrenga, Basilio e Duranti, cofirmatarie dell'atto di sindacato ispettivo in titolo.

**5-04004 Duranti: Sugli accrediti alla rete intranet dell'Aeronautica militare e sulla loro regolazione.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Quanto alla questione del potenziale conflitto di interessi di cui si fa menzione nell'interrogazione in titolo, aggiunge che sono in corso accertamenti e che sarà sua cura informare la Commissione in merito agli esiti degli stessi.

Donatella DURANTI (SEL) si dichiara insoddisfatta della risposta, che non individua la soluzione al problema di rendere accessibili dalla rete intranet dell'Aeronautica militare una serie di siti di interesse generale. Apprezza quindi l'impegno volto

ad incrementare i siti e le informazioni accessibili, ma evidenzia che la soluzione al problema sarebbe dovuta già arrivare, e in tempi più rapidi.

**5-04155 Rizzo: Sulla gestione dell'accesso ad internet da parte del personale tramite i terminali della Forza armata.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, osserva che la risposta fornita dal rappresentante del Governo presenta alcune discrepanze rispetto a quanto appena risposto all'interrogazione della collega Duranti, vertente su un tema analogo. Premesso poi che sarebbe stato possibile per il Governo verificare se alla data dell'interrogazione fosse precluso l'accesso ai siti delle organizzazioni sindacali indicate nell'interrogazione, rileva come l'esistenza di una lista di siti inibiti violi l'articolo 9 della legge n. 382 del 1972, in materia di principi di disciplina militare: infatti tale articolo espressamente sancisce per il personale militare la libertà di espressione del pensiero e questa si realizza oggi anche attraverso il mezzo informatico e la rete *internet*. Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta.

**5-04728 Corda: Sulla servitù militare di Santo Stefano a La Maddalena.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuela CORDA (M5S) osserva come la risposta fornita dal rappresentante del Governo non affronti il quesito dell'interrogazione e si limiti a dare notizia della nuova imposizione della servitù militare sul deposito munizioni di Guardia del Moro.

Richiama la forte contrarietà che è stata espressa sia dal Comitato paritetico misto per le servitù militari, sia dal sindaco de La Maddalena riguardo alla nuova imposizione, e sottolinea come il territorio interessato dalla servitù rappresenti un patrimonio importantissimo per la comunità locale e come la servitù stessa fosse oramai scaduta da oltre un anno. Per tali ragioni si dichiara insoddisfatta della risposta.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-04380 Villecco Calipari: Sulla situazione relativa all'esercizio dell'usufrutto da parte dei conduttori cosiddetti « sine titulo ».**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in esame l'onorevole interrogante, nel rilevare alcuni aspetti di criticità in merito all'applicazione delle norme sul canone da corrispondere da parte di particolari soggetti meritevoli di tutela, denuncia, tra l'altro, una situazione di disomogenea applicazione nelle diverse aree territoriali, dei contenuti del decreto ministeriale 7 maggio 2014, concernente il « Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2012-2013 ».

Al riguardo, nel convenire circa l'iniziale erronea difformità di interpretazione da parte di alcuni Comandi, si rende noto che sono state tempestivamente diramate precise disposizioni per risolvere tali criticità.

Per quanto concerne le norme relative all'usufrutto, si evidenzia che l'Onorevole interrogante si richiama alla mancata recezione dei contenuti delle « condizioni votate dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati in sede di parere sull'A.G. 32 del 2013 » all'interno del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (TUOM); tuttavia, il parere approvato dalla IV Commissione della Difesa in merito allo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 conteneva una unica condizione, puntualmente recepita nell'articolo 4, comma 4, del citato decreto ministeriale nonché alcune osservazioni.

Si è ritenuto, al riguardo – nonostante ogni migliore predisposizione – di non poter accogliere l'osservazione relativa alle auspiccate modifiche, idonee a consentire ex novo, sulla base della nuova soglia di

reddito fissata con il decreto ministeriale, l'opzione a favore dell'usufrutto, in quanto l'esercizio dell'opzione dell'acquisto dell'usufrutto è consentito, a prescindere dalle soglie di reddito, ai sensi dell'articolo 404, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Tanto condiviso, l'ulteriore argomento cui si ritiene faccia riferimento, per rinvio, l'interrogante – essendo i contenuti di tutte le altre osservazioni già contemplati dalle norme vigenti, o in esse recepiti – concerne la mancata attribuzione della possibilità di rateizzare l'acquisto dell'usufrutto in caso di accrescimento, in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare.

In ragione di ciò, si intende valutare l'opportunità di assumere iniziative in tal senso.

Su un piano generale, infine, si evidenzia che con le disposizioni di cui al citato decreto di gestione annuale 7 maggio 2014, il Governo ha inteso dettare la disciplina relativa al regime « transitorio » degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, con esclusivo, circoscritto riferimento a quelli tali alla data del 31 dicembre 2010, nonché individuare limitate categorie ritenute meritevoli di tutela, al verificarsi di particolari condizioni.

Con ciò si è voluto assicurare che per i soli *sine titulo* storici sussistesse la garanzia per il mantenimento delle condizioni maturate a quella data.

Il Dicastero sta, ora, predisponendo l'adozione del decreto di gestione alloggi per il 2015.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04004 Duranti: Sugli accrediti alla rete *intranet* dell'Aeronautica militare e sulla loro regolazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, la rete *intranet* di Forza armata (AERONET) si configura quale veicolo di servizi telematici a carattere logistico-amministrativo e fornisce ai suoi utilizzatori, oltre a specifiche applicazioni per l'automazione dei processi di lavoro, anche funzionalità realizzate con le tecnologie di internet, tra cui l'accesso alla posta elettronica.

Per alcune tipologie di utenti, in funzione della loro attività istituzionale, è previsto inoltre l'accesso alla navigazione su alcuni siti *web* pubblici; tale possibilità è regolata da linee guida applicate anche attraverso l'utilizzo di strumenti di controllo automatici che filtrano l'accesso verso la rete pubblica, imponendo precise limitazioni, in attuazione della Direttiva n. 2 del 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Tali limiti alla « navigazione » su *internet*, periodicamente rivisti per adeguarli

alle esigenze di Forza armata e che escludono la possibilità di raggiungere il sito *internet* citato dall'onorevole interrogante, vengono fissati per evitare la trattazione di materie non correlate alla missione assegnata.

D'altra parte non risulta sia possibile realizzare tecnicamente alcun meccanismo automatizzato di accredito dei siti *web* alla rete AERONET che sia basato sulla sola oggettività della informazione. L'Aeronautica, peraltro, ha allo studio alcune iniziative finalizzate a un controllo più accurato degli accessi ad *internet* dalla rete AERONET, tra le quali la costituzione di un *Board Etico* incaricato di effettuare valutazioni di merito basandosi sulle direttive emanate in materia.

Per quanto concerne, infine, la presunta configurazione di un conflitto di interessi, essendo ancora in corso l'accertamento relativo ai soggetti richiamati dall'interrogante, solo all'esito delle necessarie verifiche sarà possibile fornire riscontro allo specifico quesito posto.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-04155 Rizzo: Sulla gestione dell'accesso ad *internet* da parte del personale tramite i terminali della Forza armata.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La « Direttiva per la gestione dell'accesso ad *internet* in Aeronautica Militare », oggetto dell'atto in discussione, riguarda, principalmente, i siti *internet* consultabili mediante l'utilizzo dei terminali connessi alla rete informatica della Forza armata.

Tale direttiva, come già indicato dall'Onorevole interrogante, individua i criteri in base ai quali vengono selezionati i siti a cui è possibile accedere, ovvero:

la rilevanza dei siti medesimi per le finalità istituzionali dell'Aeronautica Militare;

l'interesse generale dei servizi e delle informazioni;

la sicurezza e l'affidabilità del sito;

i costi in termini di banda trasmessa.

Con riferimento alla asserita violazione delle previsioni di cui all'articolo 9 della legge n. 382 del 1978, confluite nell'articolo 1472 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si rappresenta che la direttiva in questione non pregiudica la libertà del militare di manifestare i propri pensieri, ma individua esclusivamente i siti ai quali il dipendente può accedere utilizzando materiale dell'amministrazione durante le ore di servizio.

Infine, nell'evidenziare che, secondo quanto riferito dall'Aeronautica Militare, i citati siti delle Confederazioni sindacali della C.G.I.L. e della C.I.S.L. sono già accessibili dalle utenze in rete, si osserva che l'elenco dei siti *internet* consultabili è in continuo aggiornamento, anche e soprattutto grazie ai preziosi suggerimenti e contributi degli stessi utilizzatori della rete.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-04728 Corda: Sulla servitù militare di Santo Stefano a La Maddalena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto del 20 ottobre 2014 è stata approvata, in via definitiva, l'imposizione quinquennale della servitù militare, per il periodo 2014-2019, a protezione del deposito munizioni di Guardia del Moro, sito sull'isola di Santo Stefano nell'arcipelago della Maddalena.

La necessità di tale imposizione risiede nell'esigenza di mantenere i vincoli a protezione e a garanzia del rilevante interesse pubblico di disporre di un luogo sicuro e adeguato sotto il profilo tecnico operativo e della collaborazione strategica, che tocca anche profili di sicurezza generale e di tutela dell'incolumità, sia di terzi che dello

stesso personale impiegato nelle attività operative del deposito munizioni di Guardia del Moro.

A seguito della notifica del decreto impositivo di servitù, in data 21 ottobre 2014, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il riesame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 322, del Codice dell'ordinamento militare.

Solo all'esito della relativa determinazione da parte della Presidenza del Consiglio, il dicastero sarà in grado di fornire maggiori informazioni di dettaglio.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-A, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	28
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	30
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	31
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	37
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i> ) ..	33
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00619 Fassina: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione anche al fine di completare le opere del Nuovo palazzo dei congressi.	
7-00637 Marcon e altri: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione per far fronte ai debiti conseguenti alla realizzazione del Nuovo palazzo dei congressi ( <i>Rinvio dell'esame congiunto</i> ) .....	33
<b>AVVERTENZA</b> .....	34

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMAR-TINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

**La seduta comincia alle 10.15.**

#### **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

**C. 2168-A, approvata dal Senato, e abb.** (Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato, nella seduta del 10 febbraio scorso, il provvedimento in titolo, recante introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, esprimendo sul medesimo un parere favorevole. Rileva che, poiché la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame in sede referente senza apportare ulteriori modifiche al testo, è da intendersi pertanto confermato su di esso il parere favorevole in precedenza espresso.

Comunica altresì che l'Assemblea, in data 25 marzo 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, con riferimento al quale segnala la proposta emendativa Marzano 6.2, la quale, sostituendo l'articolo 6, oltre a far venir meno la clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo articolo, reca l'istituzione del fondo per le vittime dei reati di tortura destinato ad assicurare alle medesime un equo risarcimento, rinviando tuttavia alla legge di bilancio per l'apprestamento della relativa dotazione annuale. In proposito, rileva come la citata proposta emendativa, la cui copertura finanziaria appare inidonea, risulta peraltro priva della necessaria quantificazione degli oneri.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo, con specifico riguardo alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria, sulla proposta emendativa Costantino 6.1, la quale, sostituendo l'articolo 6, oltre a far venir meno la clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo articolo, reca l'istituzione del fondo per le vittime dei reati di tortura destinato ad assicurare alle medesime un equo risarcimento, la cui dotazione dovrebbe essere stabilita annualmente in sede di legge di bilancio. Osserva come la proposta emendativa preveda anche l'istituzione della Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il predetto fondo, senza tuttavia specificare che ai relativi componenti non debbano essere corrisposti emolumenti, compensi o get-

toni di presenza e stabilendo che all'onere derivante dall'attuazione delle citate disposizioni, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio 2015-2017 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su entrambe le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, tenuto conto in particolare del fatto che l'emendamento Marzano 6.2 risulta privo della quantificazione degli oneri e di idonea copertura finanziaria e che l'emendamento Costantino 6.1 è privo di relazione tecnica. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea e contenute nel fascicolo n. 3.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C: 2168-A, approvato dal Senato, recante Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 6.1 e 6.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.**

**C. 2755, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rileva che, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle procedure relative alla cosiddetta estradizione attiva, la relazione tecnica non fornisce un'indicazione circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Trattato, sono anch'esse a carico dello Stato richiedente. Per quanto attiene alle attività connesse alla cosiddetta estradizione passiva di cui all'articolo 19, comma 2, del Trattato, giudica altresì opportuno acquisire indicazioni circa le eventuali spese da sostenere, in particolare, per il sequestro e la custodia dei beni, usati dai soggetti di cui si chiede l'extradizione per commettere il reato o frutto del reato medesimo. A tale proposito, osserva che la relazione tecnica si limita a fare riferimento, per l'intero articolo 19 del Trattato, all'utilizzo delle risorse umane disponibili. Tuttavia, rileva che in merito alle attività indicate dal comma 2 del citato articolo, concernente l'extradizione passiva, non sono menzionate le risorse finanziarie da utilizzare per i relativi adempimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente preliminarmente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica e che il disegno di legge in esame risulta incluso

nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa comunque considerarsi sostanzialmente idonea, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia », ritiene necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente puntuali chiarimenti sulle specifiche questioni testé evidenziate dal relatore (*vedi allegato 1*).

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2755, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011;

rilevato che:

il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni competenti, in attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 del Trattato, potranno fare fronte alle eventuali spese connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni e al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.**

**C. 2676 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che, in merito ai profili di quantificazione, la relazione tecnica non chiarisce i criteri posti alla base della ripartizione degli oneri, che vengono qualificati in parte come « valutati » e in parte come « autorizzati ». Fa presente che andrebbe chiarito, in particolare, a quali voci di spesa faccia riferimento l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica allorché qualifica come oneri « valutati » quelli « derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ». Ritiene tale chiarimento necessario, tenuto conto che non sembra esserci corrispondenza fra gli oneri quantificati dalla relazione tecnica come « spese di missione », pari a 10.720 euro all'anno, integralmente riferiti all'articolo 4, nn. 2), 4), 5) e 6), dell'Accordo, e gli oneri qualificati dalla stessa relazione tecnica e dal disegno di legge di ratifica come « valutati », pari a 54.544 euro all'anno.

Circa la definizione di oneri autorizzati riferita dal testo del disegno di legge alle « rimanenti spese » derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 44.986 euro all'anno, ritiene che andrebbe chiarito a quali spese si faccia specificamente riferimento. Andrebbe inoltre confermata la compatibilità di tale qualificazione, che implica la presenza di un limite massimo di spesa, con la natura di detti oneri afferenti ad un impegno di carattere internazionale. Tale compatibilità potrebbe peraltro sussistere alla luce di quanto espressamente previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, in base al quale le Parti sono chiamate a sostenere le spese per l'attuazione dell'Accordo « entro i limiti delle proprie risorse finanziarie ».

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dell'Accordo ammontano a circa 99.530 euro annui a decorrere dal 2014, di cui 55.544, riconducibili alle spese di missione

per il personale, hanno natura di previsioni di spesa e 44.986, riconducibili alle rimanenti spese, quella di limite massimo di impegno.

Ciò posto, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve ancora essere esaminato dal Senato, ritiene necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria prevista dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, posticipando la decorrenza degli oneri al 2015 e modificando il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 con quello relativo ai fondi speciali 2015-2017.

Al riguardo, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Inoltre, rileva l'opportunità di integrare la formulazione della clausola di salvaguardia in modo tale da riferire espressamente la riduzione delle dotazioni finanziarie alle sole spese rimodulabili di parte corrente, ciò in conformità alla vigente disciplina contabile ed al fine di evitare una dequalificazione della spesa. Giudica, infine, necessario che il Governo confermi, anche in considerazione delle numerose disposizioni legislative che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della citata clausola non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e sulla missione interessati.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente puntuali chiarimenti sulle specifiche questioni testé evidenziate dal relatore (*vedi allegato 2*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2676, recante Ratifica ed esecuzione del-

l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tali dotazioni;

rilevata la necessità di:

aggiornare la norma di copertura finanziaria prevista dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, posticipando la decorrenza degli oneri al 2015 e modificando il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 con quello relativo ai fondi speciali 2015-2017;

integrare la formulazione della predetta clausola di salvaguardia riferendo espressamente la riduzione ivi prevista alle sole spese rimodulabili di parte corrente, conformemente alla vigente disciplina contabile, anche al fine di evitare una dequalificazione della spesa;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.;

*all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: delle dotazioni finanziarie inserire le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».*

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.**

**C. 1949-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Barbara SALTAMARTINI, *relatore*, rileva che il provvedimento in titolo non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in considerazione del carattere essenzialmente ordinamentale delle norme da esso previste. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere nulla osta sul testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di nulla osta sul

testo del provvedimento formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *relatore*, avverte che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Simonetti 1.01, sul quale, non ravvisandosi profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.30.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**7-00619 Fassina: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione anche al fine di completare le opere del Nuovo palazzo dei congressi.**

**7-00637 Marcon e altri: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione per far fronte ai debiti conseguenti alla realizzazione del Nuovo palazzo dei congressi.**

*(Rinvio dell'esame congiunto).*

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, constatata l'assenza dell'onorevole Fassina,

primo firmatario della risoluzione n. 7-00619 iscritta all'ordine del giorno, non essendovi obiezioni, rinvia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo alla seduta della Commissione prevista per domani.

**La seduta termina alle 10.32.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.  
Nuovo testo C. 2617 e abb.*

*RISOLUZIONI*

*7-00619 Fassina e altri: sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione anche al fine di completare le opere del Nuovo palazzo dei congressi.*

*7-00637 Marcon e altri: sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione per far fronte ai debiti conseguenti alla realizzazione del Nuovo palazzo dei congressi.*

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

5271



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO IX

Roma, 31 MAR. 2015

Prot. Nr. 23085/2015  
Rif. Prot. Entrata Nr. 22134/2015  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE  
All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: D. D. L. concernente: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011". (Atto Camera n. 2755). Verifica delle quantificazioni

Risulta iscritto all'o.d.g. dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto nel testo approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica in data 26 novembre u. s..

Al riguardo, sul testo non si hanno osservazioni da formulare.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dagli Uffici della Commissione Bilancio, si fa presente quanto segue:

- circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate e per il sequestro e la custodia dei beni si rappresenta, come indicato nella relazione tecnica, che le amministrazioni competenti vi faranno fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto dall'articolo 19 dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al competente Ministero della Giustizia;
- si concorda sulla circostanza che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi idonea atteso che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali può riferirsi al bilancio

W

triennale 2015 – 2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, considerata la natura delle spese derivanti dal Trattato;

- si conferma, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia in caso di scostamento degli oneri, non pregiudica interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

6268



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici

Roma, 31 MAR 2015

UFFICIO IX

Prot. Nr. 23073/2015

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: D. D. L. concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo ed ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009". (Atto Camera n. 2676). Verifica delle quantificazioni.

Risulta iscritto all'o.d.g. dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dagli Uffici della Commissione Bilancio, si fa presente quanto segue:

- circa i criteri sottostanti alla distinzione tra oneri "valutati" ed "autorizzati" si fa presente che le spese di missione (ivi comprese le spese per vitto, alloggio e copertura sanitaria dei destinatari dei corsi di cui all'articolo 4, primo paragrafo, numero 2) sono state qualificate come oneri valutati, mentre le restanti spese sono state qualificate come onere autorizzato quale tetto di spesa. La qualificazione di questi ultimi è peraltro coerente con la natura di spesa discendente da un impegno di carattere internazionale ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- si concorda con la V Commissione circa la necessità di aggiornare l'articolo di copertura finanziaria (art. 3, comma 1, del disegno di legge) posticipando la decorrenza dell'onere

W

derivante dal provvedimento all'anno 2015 e, conseguentemente, aggiornando il riferimento ai fondi speciali al bilancio triennale 2015 – 2017 oltre che sulla necessità d'integrare la formulazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3 indicando le sole spese rimodulabili di parte corrente;

- si conferma, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia in caso di scostamento degli oneri non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	39
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015. Atto n. 150 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	39

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Umberto Bossi ha cessato di far parte della Commissione.

#### Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015.

Atto n. 150.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Francesco RIBAUDO (PD) *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espres-

sione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015 (Atto n. 150).

Rammenta quindi che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 722 del 1955, la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro il 18 aprile prossimo.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inquadra lo schema di decreto, ricorda in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, previo parere parlamentare.

Quanto agli utili di ciascuna lotteria, è stabilito che essi siano versati in conto entrata al Bilancio dello Stato, e che, per le lotterie eventualmente abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, con uno specifico vincolo di destinazione. Tali introiti, infatti, devono essere

utilizzati dagli enti locali per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali a estrazione differita sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito dell'accorpamento operato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

Rammenta inoltre che, a partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle Dogane avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali srl (Lottomatica), in quanto concessionario delle lotterie istantanee (cosiddetti «gratta e vinci»), avente l'obbligo, a titolo gratuito, di distribuire nella sua rete di vendita i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita. A tale soggetto sono state in particolare affidate, con apposita convenzione, gli aspetti relativi alla gestione della stampa e distribuzione dei biglietti, nonché all'assistenza alle procedure di estrazione, al pagamento dei premi ed alla realizzazione di attività promozionali.

Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia innanzitutto come, anche per l'anno 2015, sia stato ritenuto opportuno confermare sostanzialmente il processo di riduzione del numero delle lotterie nazionali già avviato negli anni scorsi (per il 2008 ne erano state previste 4, per il 2009 ne erano previste 3, per il 2010 ne sono state previste 2 e per il 2011, il 2012, il 2013 e il 2014 una sola), fissandone il numero a due sole lotterie nazionali a estrazione differita (laddove la disciplina vigente in materia consentirebbe in astratto, come

già indicato in precedenza, di istituire un numero massimo di dodici lotterie, più una internazionale).

In particolare, segnala come lo schema di decreto preveda, per l'anno in corso, lo svolgimento di sue sole lotterie: la tradizionale Lotteria Italia, la quale, come d'uso, non è stata abbinata ad alcuna manifestazione o evento, nonché un'altra lotteria, cui sarà abbinata la manifestazione «Premio Louis Braille», organizzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Come già avvenuto negli anni scorsi, la Lotteria Italia è collegata a trasmissioni radiofoniche e televisive di notevole richiamo che possono assicurare un impatto mediatico positivo: tale collegamento, nonché la circostanza che non sono state previste altre lotterie, induce a ritenere possibile un andamento positivo della predetta Lotteria.

Fa presente come, secondo gli elementi indicati dalla relazione tecnico-illustrativa allegata allo schema di decreto, la scelta di limitare anche quest'anno il numero delle lotterie nazionali sia legata innanzitutto a ragioni di carattere economico già segnalate negli anni scorsi, in quanto le lotterie tradizionali ad estrazione differita non producono più un effettivo utile per l'Era-rio e non risultano pertanto remunerative per lo Stato. Le ragioni del costante andamento negativo delle lotterie a estrazione differita sono connesse, da un lato, all'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall'altro lato, al fatto che si è perso il senso dell'abbinamento a manifestazioni e a eventi tradizionali, da cui discende il sostanziale disinteresse degli organizzatori di tali manifestazioni, i quali, a differenza di quanto avveniva in passato, non nutrono più aspettative circa il fatto che l'abbinamento a una lotteria nazionale possa apportare loro un significativo ritorno economico.

Segnala tuttavia come la relazione governativa affermi che potrebbero ancora sussistere potenzialità per recuperare l'affezione dei giocatori. In particolare, si

ritiene che il tentativo di accentuare il carattere solidaristico di tale gioco possa contribuire ad una sua rivitalizzazione. Per questa ragione il Governo propone, per l'anno 2015, accanto alla tradizionale Lotteria Italia, una lotteria abbinata al «Premio Louis Braille», atteso anche il fatto che l'ente organizzatore, l'Unione Italiana Ciechi, si è dichiarata disponibile a svolgere un'attività di sensibilizzazione per una più capillare distribuzione dei biglietti.

Viene confermato inoltre, per quanto attiene alla Lotteria Italia, che il collegamento di tale Lotteria a trasmissioni televisive e/o radiofoniche di grande richiamo sia un elemento imprescindibile per ravvivare nei giocatori l'affezione a tale gioco.

In tale contesto ricorda che la raccolta 2014 delle lotterie nazionali è stata pari a 9,4 miliardi, con una riduzione di 170 milioni rispetto al 2013. L'entrata erariale è stata di circa 1,4 miliardi (-25 milioni rispetto al 2013). Con riferimento, in particolare, alla Lotteria Italia, nell'ultima edizione sono stati venduti 7.656.840 biglietti per una raccolta complessiva di 38.284.200 euro (in lieve calo rispetto all'edizione precedente).

Nel condividere la scelta di limitare a due il numero delle lotterie nazionali da svolgere nell'anno in corso, preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che nella seduta già prevista per domani la Commissione potrà esprimere il parere sullo schema di decreto.

Per quanto riguarda invece l'esame dello schema di decreto di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146)

e dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Atto n. 147), rileva come i relatori potrebbero formulare, nella seduta di domani, le loro proposte di parere sui provvedimenti, le quali potranno essere poste in votazione nella settimana successiva.

In tale contesto avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di domani, si procederà a definire i lavori della Commissione per le prossime settimane, tenendo conto del fatto che prossimamente dovrebbe essere assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge in materia di concorrenza preannunciato da tempo dal Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) condivide l'ipotesi di organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente, chiedendo inoltre chiarimenti al relatore circa il dato relativo alla raccolta di 9,4 miliardi di euro ascrivibile alle lotterie nazionali.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, con riferimento alla questione posta dal deputato Villarosa, rileva come la raccolta di 9,4 miliardi si riferisca al complesso delle lotterie nazionali effettuate nel 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.50.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. C. 1949-A Molea .....	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 31 marzo 2015.*

**Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.**  
**C. 1949-A Molea.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.50 alle 11.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

*Martedì 31 marzo 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.50.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 43

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

##### La seduta comincia alle 13.40.

##### Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Serena PELLEGRINO (SEL), *relatrice*, nell'auspicare che il provvedimento in esame sia approvato in tempi brevi e senza modifiche rispetto al testo appena trasmesso dal Senato, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, in sede consultiva, la proposta di legge C. 342 e abb-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e successivamente modificata dal Senato, che ne ha concluso

l'esame il 4 marzo scorso. Nell'illustrare i contenuti della proposta di legge, precisa che si soffermerà in particolare sulle modificazioni apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento relative a disposizioni di natura penale e a disposizioni ad esse correlate, rinviando al collega Micillo l'illustrazione delle modificazioni apportate dal Senato incidenti sul codice dell'ambiente. Fa quindi presente che il testo della proposta di legge, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, consta di 3 articoli.

L'articolo 1, comma 1, introduce, nel libro secondo del codice penale, il nuovo Titolo VI-*bis* (Dei delitti contro l'ambiente), che è composto da 13 articoli (4 in più rispetto al testo della Camera) e prevede sei nuove fattispecie delittuose: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e, infine, a seguito delle modifiche del Senato, omessa bonifica e ispezione di fondali marini. In particolare, il nuovo articolo 452-*bis* del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o di un ecosi-

stema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previsto nel testo approvato alla Camera, è stato sostituito con quello al carattere abusivo della condotta. Al riguardo, ricorda che tale modifica è in linea con la condizione formulata nel parere approvato dalla Commissione, in sede di prima lettura del provvedimento, nella seduta del 16 gennaio 2014. Altra modifica del Senato incidente su tale disposizione del codice penale ha riguardato i concetti di compromissione e di deterioramento ambientale, essendo stato attribuito rilievo penale alle sole alterazioni « significative e misurabili » (anziché rilevanti) dell'acqua o dell'aria o di porzioni « estese o significative » del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema; anche a tale riguardo è stato modificato il riferimento generale all'ecosistema e sostituito con un riferimento specifico al singolo ecosistema, che potrebbe essere danneggiato. È, infine, stato soppresso al secondo capoverso il riferimento alla sola fauna selvatica. Il secondo comma dell'articolo 452-*bis* conferma un'ipotesi aggravata, prevedendo l'aumento di pena sino ad un terzo, quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. L'articolo 452-*ter*, che nel testo della Camera disciplinava il delitto di disastro ambientale, riguarda ora, nel testo modificato dal Senato, l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale. Tale disposizione, introdotta dal Senato, prevede quindi per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento una serie di pene specificamente graduate in ragione della gravità delle conseguenze in ragione della gravità delle conseguenze del delitto. Nello specifico, è prevista la reclusione: da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; da 3 a 8 anni, se ne derivi una lesione grave; da 4 a 9 anni, se ne derivi una lesione gravissima; da 5 a 12

anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione. L'articolo 452-*quater* è attualmente relativo alla fattispecie di disastro ambientale, disciplinata all'articolo 452-*ter* nel testo approvato alla Camera. Raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato (sentenza n. 327 del 2008), l'articolo in questione punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale. Similmente a quanto previsto per il delitto di inquinamento ambientale, il Senato ha soppresso il riferimento alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e ha mantenuto il solo carattere abusivo della condotta, raccogliendosi così il senso della condizione formulata nel parere approvato dalla Commissione, in sede di prima lettura del provvedimento, nella seduta del 16 gennaio 2014. È stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia (« fuori dai casi previsti dall'articolo 434 »), in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. La definizione di disastro ambientale, come modificata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si sostanzia alternativamente: nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; nell'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Analogamente al reato di inquinamento ambientale, rimane infine inalterata rispetto al testo della Camera l'originaria aggravante, prevista quando il disastro ambientale è commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette. L'articolo 452-*quinqüies* disciplina i delitti

colposi contro l'ambiente. Se il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*) e quello di disastro ambientale (articolo 452-*ter*) sono commessi per colpa, le pene sono diminuite, in base alla modifica introdotta dal Senato, da un terzo a due terzi (non più alla metà, come nel testo approvato dalla Camera). Sempre il Senato ha aggiunto un secondo comma, che prevede un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo, che si configura quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* deriva il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale. L'articolo 452-*sexies*, al primo comma, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». Anche su tale reato il Senato è intervenuto con modifiche. Risulta, anzitutto, espunto dal primo comma dell'articolo 452-*sexies*, similmente agli altri delitti ambientali, l'inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Anche in questo caso residua il carattere abusivo della condotta. Inoltre, il Senato ha previsto l'ipotesi di reato anche per chi abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La formulazione del secondo comma, relativa alle aggravanti del traffico e abbandono di materiale radioattivo, è stata resa dal Senato simile a quella dell'articolo 452-*bis* sull'inquinamento ambientale. Il rilievo penale riguarda il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni «estese o significative» del suolo o del sottosuolo; di «un» ecosistema. Anche qui viene soppresso il riferimento alla compromissione della sola fauna selvatica. È inoltre aggiunto il richiamo alla biodiversità «anche agraria». L'articolo 452-*septies* prevede il delitto di impedimento del controllo. Tale fattispecie, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca

più grave reato, è integrata dalla condotta di chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. Segnala che nel corso dell'esame al Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate. Nessuna modifica è stata introdotta dal Senato all'articolo 452-*octies* (articolo 452-*septies*, nel testo della Camera) che prevede le aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l'ambiente. Il Senato ha, invece, introdotto una nuova circostanza definita «aggravante ambientale»: l'articolo 452-*novies* prevede, infatti, un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, dal Codice dell'ambiente o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente. L'aumento è invece di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del citato Codice dell'ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente. È prevista, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio. Dalla formulazione consegue che la seconda violazione può riguardare anche illeciti amministrativi. Sottolinea, inoltre, che anche la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies* è stata modificata dal Senato. Le novità introdotte dal Senato, al primo comma, riguardano una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte. In particolare, chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi; il Senato ha tuttavia precisato che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire «concretamente» e, in relazione alla tempestività, «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado».

Inoltre, il concreto aiuto all'attività di polizia o alla magistratura nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori del reato o nella sottrazione di rilevanti risorse per la commissione dei delitti consente, invece, una diminuzione di pena da un terzo alla metà. Anche il secondo comma dell'articolo è stato modificato dal Senato. A tale proposito, ricorda che il testo approvato dalla Camera prevedeva che se l'imputato, per dare corso alle attività di attività inerenti il ravvedimento operoso, chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare un periodo massimo di un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso. Il Senato ha precisato al riguardo che la richiesta dell'imputato deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e che la sospensione del procedimento può durare due anni, prorogabili di un ulteriore anno per consentire le attività di ravvedimento operoso in corso di esecuzione. L'articolo 452-*undecies*, modificato dal Senato, disciplina le ipotesi di confisca obbligatoria, prevedendo che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi (sia nella fattispecie semplice che mafiosa) finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-*bis*, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commetterlo. È stata inoltre introdotta una clausola di salvaguardia a tutela dei terzi estranei al reato, escludendo l'obbligatorietà della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona. Il Senato ha, inoltre, aggiunto due ulteriori commi all'articolo 452-*undecies*: il terzo comma introduce un obbligo di destinazione dei beni e dei proventi confiscati, che devono

essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi; il quarto comma precisa che la confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino. L'articolo 452-*duodecies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolubilità del primo (ex articolo 197 c.p.). Segnala che il Senato ha aggiunto un nuovo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'ambiente che già prevedono tale istituto con riguardo ai reati ivi contemplati. L'articolo 452-*terdecies*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, contempla il delitto di omessa bonifica, sanzionando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. L'articolo 452-*quaterdecies*, introdotto anch'esso dal Senato, prevede il reato di ispezione di fondali marini, sanzionando con la reclusione da 1 a 3 anni, la condotta di chiunque utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. Rileva altresì che il Senato è intervenuto nel comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge, riguardante ipotesi particolari di confisca, con semplici modifiche di coordinamento con la nuova numerazione degli articoli introdotti nel codice penale. Ricorda che tale comma modifica l'articolo 12-*sexies* del decreto-

legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992, aggiungendo anche il disastro ambientale (articolo 452-*quater*), l'associazione finalizzata alla commissione dei reati ambientali (articolo 452-*octies*) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del Codice dell'ambiente, al catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati. Rileva altresì che, in relazione all'articolo 1, comma 5, del provvedimento che modifica l'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, il Senato ha inserito nel catalogo dei delitti ivi previsti – oltre ai nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività – anche il reato di impedimento del controllo e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Nessuna modifica è stata, invece apportata dal Senato al comma 6 dell'articolo 1 che novella l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente introdotti dal nuovo Capo VI del libro II del codice penale. In relazione al coordinamento delle indagini, il Senato ha, infine, modificato il comma 7 dell'articolo 1 che, nella formulazione approvata dalla Camera, introduceva nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-*ter* (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente), in base al quale il pubblico ministero deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In base alla modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, analogo obbligo informativo viene previsto a carico del pubblico ministero precedente integrando, però, il vigente articolo 118-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, in materia di coordina-

mento delle indagini. Il nuovo testo del comma 7 esclude però dal catalogo dei reati contro l'ambiente la fattispecie di cui all'articolo 260 del Codice dell'ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed aggiunge quella associativa di cui all'articolo 452-*octies*. La disposizione prevede, inoltre, che il procuratore della Repubblica debba dare notizia dell'avvio delle indagini sui reati ambientali anche all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, in relazione alla proposta di legge in esame, fa presente che illustrerà le disposizioni relative alle modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché alla legge n. 150 del 1992. Per quanto attiene alle modifiche al Codice dell'ambiente, evidenzia che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge modificano gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, il nuovo comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, ed è strettamente collegato alle modifiche apportate al nuovo articolo 452-*octies* sul ravvedimento operoso. Il nuovo testo premette, al comma 1 del predetto articolo, la clausola di salvaguardia (« salvo che il fatto costituisca più grave reato ») e circoscrive, al comma 4, l'ambito della condizione di non punibilità ivi contemplata ai soli reati contravvenzionali. Sempre in tema di confisca, un nuovo comma 4-*bis*, di contenuto analogo alla disposizione introdotta all'articolo 452-*undecies* del codice penale, è inserito, dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, nell'articolo 260 del Codice dell'ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La disposizione prevede la confisca obbligatoria delle cose che servono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto; una modifica introdotta al Senato ha pre-

cisato, tuttavia, che non si fa luogo alla confisca obbligatoria se le cose appartengono a persona estranea al reato. La stessa modifica, sempre apportata al Senato, riguarda anche l'articolo 452-*undecies* del codice penale. Ove ciò non sia possibile, è ammessa la cosiddetta confisca per equivalente dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona. Al riguardo, osserva che al Senato, è stato previsto un importante vincolo di destinazione dei beni confiscati e dei loro eventuali proventi, che vengono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente ed allo stesso tempo vincolati, e quindi utilizzati, per la bonifica dei luoghi. Evidenzia altresì come la confisca non trovi applicazione, in tali casi, dove l'imputato abbia bonificato o rimesso in pristino lo stato dei luoghi. Nel passare all'esame dell'articolo 1, comma 9 (comma 8 del testo della Camera), fa presente che lo stesso introduce una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Tale disciplina, introdotta alla Camera a seguito di un emendamento del Governo, era stata dallo stesso Governo stralciata nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite Giustizia e Ambiente del Senato. La disciplina sanzionatoria in questione è stata poi riproposta dal Governo con un emendamento in Assemblea ed approvata dal Senato. Il comma 9 introduce nel Codice dell'ambiente – con una parte Sesta-*Bis* – un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro. Tale parte reca una disciplina sanzionatoria (artt. da 318-*bis* a 318-*octies*) per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale ovvero quelle che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. In particolare, mentre l'articolo 318-*bis* indica l'ambito applicativo della disciplina (il Senato ha delimitato il campo alle contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente), l'arti-

colo 318-*ter* riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza, o alla polizia giudiziaria, impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Al riguardo, osserva che una importante differenza rispetto al testo elaborato dalla Camera ed introdotta dall'Assemblea del Senato, riguarda la circostanza, adesso espressamente prevista, che la prescrizione impartita al contravventore dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria venga asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata. Evidenzia che solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi. In proposito, segnala che il testo approvato dalla Camera ammetteva una proroga semestrale per la particolare complessità e oggettiva difficoltà dell'adempimento, oltre una eventuale ulteriore proroga di sei mesi se l'inadempimento dipendeva da circostanze non imputabili al contravventore. Una modifica del Senato ha precisato, oltre la necessità dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia, come detto precedentemente, anche la necessità che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nell'adempimento. La proroga è concessa con provvedimento motivato, comunicato immediatamente al pubblico ministero. Con riferimento agli articoli 318-*quater* (verifica dell'adempimento), 318-*quinquies* (notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore), 318-*sexies* (sospensione del procedimento penale), e 318-*octies* (norme di coordinamento e transitorie), ricorda che le stesse non hanno subito modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento. Per quanto attiene all'articolo 318-*septies*, che prevede l'estinzione della contravvenzione

a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, fa presente che tale disposizione configura, al comma 3, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-*bis* del codice penale. Tuttavia, mentre il testo della Camera riduceva la somma da versare a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, il Senato ha portato tale riduzione alla metà del massimo. Nel passare all'esame delle disposizioni riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti, rileva che il comma 8 dell'articolo 1 (comma 7 nel testo della Camera) della proposta di legge in esame è stato oggetto di modifiche da parte del Senato. Tale disposizione novella l'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo il novero dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato. In proposito, segnala che il Senato ha aggiunto, tra i delitti contro l'ambiente, dai quali conseguono sanzioni pecuniarie a carico dell'ente, l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote). Sottolinea altresì che il Senato ha soppresso il comma 1-*ter* dell'articolo 25-*undecies*, che per le ipotesi colpose, previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale, stabiliva la riduzione di un terzo delle sanzioni pecuniarie e interdittive. Il Senato ha introdotto, inoltre, l'articolo 2 della proposta di legge in esame, che modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-*bis* e 8-*ter* della legge n. 150 del 1992. Ricorda che tale legge reca la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pe-

ricolo per la salute e l'incolumità pubblica. Le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa. Più nel dettaglio l'articolo 1, comma 1, della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato, punisce con l'arresto da sei mesi a due anni (attualmente: da tre mesi ad un anno) e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro (ora, da 7.746 a 77.468 euro) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi del citato Regolamento; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; infine, detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. La recidiva (articolo 1, comma 2, della legge n. 150 del 1992) è punita con l'arresto da uno a tre anni (attualmente da tre mesi a due anni) e con l'ammenda da 30.000 a 300.000 euro (attualmente da 10.329 a 103.291). Per il reato commesso nel corso dell'attività d'impresa, dalla condanna deriva la sospensione della licenza da sei mesi a due anni (ora, da 6 a 18 mesi). Inoltre, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 6.000 a 30.000 euro (attualmente da 1.549 a 9.296 euro) l'esportazione e la riesportazione illecita di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/1997. L'articolo 2, comma 1, della legge n. 150 del 1992, come modificato dal provvedimento in esame, punisce con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro (attualmente con l'ammenda da lire 7.746 a lire 77.468) o l'arresto da sei mesi ad un anno (ora, da tre mesi ad un anno) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza

o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In base al comma 2 dell'articolo 2 della legge 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da 6 mesi a 18 mesi (attualmente da 3 mesi a un anno) e dell'ammenda da 20.000 a 200.000 euro (attualmente da 10.329 a 103.291 euro). La durata della sospensione della licenza per uno dei suddetti reati, commesso nell'esercizio di attività di impresa passa da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi (attualmente, il limite minimo è di 4 mesi e il massimo è di 12 mesi). Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 150 del 1992, nel testo modificato

dalla proposta di legge, prevede che l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) 939/1997 della Commissione, del 26 maggio 1997, è punita con la sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro (ora, da 1.549 a 6.197 euro). Il comma 4, nel testo modificato dalla proposta di legge, concerne l'omessa notifica di importazione di cui all'articolo 4, par. 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996 oppure l'omissione della comunicazione del rigetto della richiesta di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento. La sanzione prevista è quella amministrativa da 3.000 a 15.000 (attualmente, da 1.032 a 6.197 euro). All'articolo 5 della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, è, in particolare, modificato il comma 6 prevedendo che chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 30.000 euro (attualmente, da 3.098 a 9.296 euro). Si tratta di obblighi: di denuncia al Corpo forestale dello Stato della detenzione di esemplari degli animali selvatici e delle piante in via di estinzione; di comunicazione allo stesso Corpo forestale delle variazioni del luogo di custodia e dell'avvenuto decesso degli esemplari stessi; di mancata apposizione di visti su licenze e certificati in caso di importazione o riesportazione dei suddetti esemplari. All'articolo 6 della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, il comma 4 sanziona con l'arresto fino a sei mesi (attualmente, fino a 3 mesi) o con l'ammenda da 15.000 a 300.000 euro (ora da 7.746 a 103.291 euro) l'illecita detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano

pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Il comma 5, nel testo modificato, punisce con la sanzione amministrativa da 10.000 (attualmente 5.163) a 60.000 euro (ora, 30.987) i detentori di tali animali che – alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'ambiente relativo ai criteri da applicare nell'individuazione delle specie animali citate ai fini della predisposizione del relativo elenco – non ne facciano denuncia nei termini alla prefettura per ottenere l'autorizzazione alla detenzione. All'articolo 8-bis della legge n. 150 del 1992, il comma 1-bis, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (ora, da 258 a 1.032 euro) coloro che non denunciano al Ministero dell'agricoltura e foreste (Direzione generale per l'economia montana e foreste – Servizio certificazione CITES) entro 10 giorni tutte le nascite in cattività degli esemplari animali appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982. All'articolo 8-ter della legge n. 150 del 1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, il comma 5 punisce con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (ora, da 2582 a 15.493 euro) le imprese che hanno scorte di pelli di coccodrillo – incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 – e non ne fanno denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e foreste.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea l'opportunità che la proposta di legge in titolo sia approvata senza modifiche, che potranno, eventualmente, essere valutate in altra sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01314 Brandolin: Riduzione dei voli operati dalla compagnia aerea Alitalia sulla tratta Trieste-Roma	
5-03609 Burtone: Ipotesi di riduzione dei collegamenti aerei da e per la Sicilia, in seguito all'accordo tra Alitalia ed Etihad.	
5-04571 Covello: Riduzione di voli operati dalla compagnia aerea Alitalia tra Lamezia Terme e Milano Linate .....	52
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	56
5-04513 Catalano: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa.	
5-04517 Senaldi: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa .....	53
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	57
5-04655 D'Uva: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina ...	54
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	58
5-04707 Bianchi: Iniziative volte alla tutela della continuità territoriale con la Sardegna, con particolare riguardo alle agevolazioni tariffarie praticate ai cittadini .....	54
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	59
AVVERTENZA .....	55

#### INTERROGAZIONI

Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

**La seduta comincia alle 13.40.**

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

**5-01314 Brandolin: Riduzione dei voli operati dalla compagnia aerea Alitalia sulla tratta Trieste-Roma.**

**5-03609 Burtone: Ipotesi di riduzione dei collegamenti aerei da e per la Sicilia, in seguito all'accordo tra Alitalia ed Etihad.**

**5-04571 Covello: Riduzione di voli operati dalla compagnia aerea Alitalia tra Lamezia Terme e Milano Linate.**

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Romina MURA (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione Covello 5-04571.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giorgio BRANDOLIN (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, di cui tuttavia sottolinea il ritardo. Osserva infatti che la propria interrogazione era stata presentata diverso tempo addietro e faceva riferimento ad una riduzione di voli al servizio della regione Friuli-Venezia Giulia che sono stati di recente confermati, superando le problematiche che si erano poste sia per i cittadini della regione che per i cittadini delle vicine Slovenia e Croazia, che in gran numero si servono dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari per recarsi nella capitale. In ogni caso rileva che l'interrogazione aveva la finalità di evidenziare come alcune scelte aziendali, come quelle operate in passato dalla compagnia aerea Alitalia, rischiano di marginalizzare territori che, come il Friuli Venezia Giulia, la Calabria o le isole maggiori, sono privi di collegamenti terrestri efficaci. Esprime pertanto apprezzamento per il richiamo, riportato nella risposta del rappresentante del Governo, alla possibilità di prevedere oneri di servizio pubblico per le zone non adeguatamente collegate al resto del territorio.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, nel ribadire la stima più volte rappresentata al sottosegretario, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta da questi resa, che conferma l'assenza di un'azione di Governo su un tema di prioritaria importanza come il collegamento di territori marginalizzati e tra questi massimamente delle isole maggiori. Ritiene opportuno che il Governo rimetta questo fondamentale tema nella propria agenda politica, anche in forza dell'attenzione che l'Europa riserva ai territori insulari, sia per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini siciliani sia anche

per lo sviluppo delle attività imprenditoriali dell'isola.

Romina MURA (PD), replicando a titolo di cofirmatario, fa proprie le considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta e ritiene che rispetto al tema affrontato dalle tre interrogazioni, che è quello del collegamento di territori svantaggiati, non sia accettabile una risposta burocratica, ma il Governo debba rendere una risposta politica. Consapevole dei limiti posti dall'Europa rispetto a finanziamenti di attività imprenditoriali che potrebbero configurarsi come aiuti di Stato, ma anche delle sollecitazioni provenienti dalla stessa Unione europea per superare la marginalità dei territori, ritiene che la riduzione da tre ad uno dei voli da Lamezia Terme a Milano, soprattutto in vista dell'Expo, possa costituire una fortissima limitazione per i cittadini e per le imprese calabresi, riducendo le opportunità di sviluppo di una delle zone più arretrate del Paese. Auspica quindi una maggiore attenzione del Governo al riguardo, affinché possa essere messa in atto una politica di coesione che superi le distanze che alcuni territori registrano nel collegamento con il resto del Paese.

**5-04513 Catalano: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa.**

**5-04517 Senaldi: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa.**

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo SENALDI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta puntuale e articolata. Fa presente che l'interrogazione faceva riferimento alla ipotesi di soppressione delle corse dirette a Milano Cadorna della tratta Malpensa-Busto Arsizio-Cadorna da parte della società Trenord nel collegamento tra Milano Malpensa e il centro della città, ipotesi che poi è stata superata. Osserva che in ogni caso sarebbe necessaria una riorganizzazione delle corse effettuate dalla società regionale Trenord su quella tratta, dal momento che l'alta frequentazione dei pendolari, che supera di gran lunga quella di coloro che si devono recare in aeroporto, suggerirebbe corse più frequenti al servizio di singole fermate e corse meno frequenti che rispettassero tutte le fermate della tratta, come avviene per il treno che effettua il servizio verso l'aeroporto di Fiumicino. Rileva, infine, che i sottoscrittori di un abbonamento annuale, di cui sottolinea il costo, trattandosi di un treno di prima classe, a partire dal prossimo aprile si troveranno con una programmazione diversa da quella del mese di gennaio, con potenziali disagi, che la società Trenord dovrebbe considerare ai fini della successiva programmazione.

Ivan CATALANO, *presidente*, replicando, nel concordare con le considerazioni svolte dal collega Senaldi, ribadisce che il treno Malpensa express è fortemente utilizzato massimamente dai pendolari, che costituiscono un'utenza più vasta di quella dei passeggeri che si devono recare all'aeroporto. Pur rilevando che non è stata fornita alcuna replica rispetto alla supposizione che l'ipotesi di spostare il capolinea del treno da Milano Cadorna a Milano Garibaldi fosse motivata dall'intento di favorire l'interconnessione con i treni Italo, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

**5-04655 D'Uva: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina.**

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione D'Uva 5-04655.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, sottolineando la marginalizzazione dei cittadini siciliani che sono gli unici, al pari dei sardi, a dover pagare per recarsi in un'altra regione del continente, fatto ancor più gravoso in relazione al basso reddito che registra la regione in confronto ad altre regioni del Paese. Osserva che la questione oggetto dell'interrogazione è assai antica e che l'ex Ministro Lupi già nel mese di luglio del 2013 si era impegnato a stanziare adeguate risorse per far fronte ai collegamenti nello Stretto di Messina. Ricorda che in tal senso è stato approvato un ordine del giorno ad ottobre del 2014 e stigmatizza l'atteggiamento del Governo, che prende impegni volti ad assicurare la continuità territoriale senza tuttavia rispettarli in tempi adeguati. Invita quindi il Governo ad occuparsi della questione con celerità, anche al fine di dare ai cittadini siciliani la medesima dignità riconosciuta agli altri cittadini delle regioni continentali.

**5-04707 Bianchi: Iniziative volte alla tutela della continuità territoriale con la Sardegna, con particolare riguardo alle agevolazioni tariffarie praticate ai cittadini.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicola BIANCHI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, che, pur riportando le motivazioni per le quali i prezzi dei biglietti, pur se con tariffe agevolate, au-

mentano a causa delle tasse aeroportuali, non reca alcun impegno ad affrontare la questione. Rileva che scopo dell'atto ispettivo era quello di sensibilizzare il Governo su un problema assai oneroso per i cittadini sardi, che non hanno altra modalità di collegamento con il resto del Paese in tempi ridotti se non l'aereo. Auspica quindi che il Governo possa farsi carico di tale questione, anche a tutela delle continuità territoriale delle regioni insulari, che per la loro conformazione fisica sono marginalizzate rispetto ad altre regioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### INTERROGAZIONI

*5-04506 Ottobre: Effetti negativi per l'economia nazionale derivanti dalla localizzazione all'estero delle imprese di trasporto merci su gomma.*

#### SEDE REFERENTE

*Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.*

## ALLEGATO 1

**5-01314 Brandolin: Riduzione dei voli operati dalla compagnia aerea Alitalia sulla tratta Trieste-Roma.**

**5-03609 Burtone: Ipotesi di riduzione dei collegamenti aerei da e per la Sicilia, in seguito all'accordo tra Alitalia ed Etihad.**

**5-04571 Covello: Riduzione di voli operati dalla compagnia aerea Alitalia tra Lamezia Terme e Milano Linate.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-01314 presentato dal Deputato Brandolin e altri, n. 5-03609 del Deputato Burtone e altri, n. 5-04571 del Deputato Covello in quanto trattano di analoghe problematiche circa i collegamenti aerei.

Al riguardo, occorre premettere che il mercato del trasporto aereo trova a livello comunitario la propria disciplina nel Regolamento n. 1008/2008 del 24 settembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per le prestazioni di servizi aerei nella Comunità.

In base a tale Regolamento, che si pone come finalità quella di governare in modo uniforme il graduale e progressivo processo di liberalizzazione del trasporto aereo attraverso la definizione di regole certe e comuni a tutti gli operatori del settore, i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare le tariffe aeree per il trasporto passeggeri e merci.

In altri termini, l'opportunità di istituire collegamenti aerei all'interno del territorio europeo è devoluta a logiche im-

prenditoriali e di mercato che si inquadrano in una dimensione concorrenziale e che, come tale, non consentono all'Amministrazione di intervenire sulle scelte operate dalle singole imprese.

In relazione a quanto specificato, si precisa che interventi diretti dello Stato rivolti a condizionare il mercato sono vietati dalla normativa europea e darebbero luogo a procedure sanzionatorie a carico dello Stato stesso.

Peraltro, a fronte di rotte su cui sussista un traffico consistente, anche nel caso in cui Alitalia proceda a scelte aziendali di riduzione dei servizi, altri operatori del trasporto aereo, con un piano industriale maggiormente dimensionato sul traffico a medio e corto raggio, potranno avere interesse all'espletamento del servizio.

Per quanto riguarda, poi, aree situate in zone remote e non adeguatamente collegate con altre modalità di trasporto, la normativa comunitaria consente di prevedere oneri di servizio pubblico al fine di garantire collegamenti adeguati per la mobilità del cittadino.

## ALLEGATO 2

**5-04513 Catalano: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa****5-04517 Senaldi: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-04513 del Deputato Catalano e n. 504517 del Deputato Senaldi e altri in quanto vertono su medesimo argomento.

In premessa evidenzio che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi ferroviari regionali sono stati conferiti alle Regioni.

Per quanto riferisce la società Trenord, il servizio Malpensa Express su Busto Arsizio prevede attualmente un numero complessivo di 130 corse con 79 fermate a Busto Arsizio.

A partire dal cambio di orario del prossimo 26 aprile, le corse tra Milano e Malpensa verranno complessivamente incrementate, passando a 147 con un più che proporzionale aumento delle fermate complessive a Busto Arsizio, che saranno 83.

Si evidenzia che le corse con capolinea a Cadorna resteranno complessivamente invariate, prevedendosi un incremento delle corse con capolinea a Milano Centrale.

Circa i collegamenti tra Cadorna e Busto Arsizio, rispetto alla paventata soppressione, si prevede invece il mantenimento della fermata per il 20 per cento delle corse tra Cadorna e Aeroporto.

Nel dettaglio:

le corse da Cadorna verso l'aeroporto non varieranno nel numero, rimanendo complessivamente 39 (delle quali 7 per Busto Arsizio) mentre i collegamenti da Milano Centrale per l'aeroporto aumenteranno da 26 a 34 (tutti con fermata a Busto Arsizio);

i collegamenti da Aeroporto per Cadorna resteranno 40 (dei quali 8 per Busto Arsizio), mentre tutte le 34 corse previste da Aeroporto per Milano Centrale fermeranno a Busto Arsizio.

Si evidenzia, comunque, che nei collegamenti tra Busto Arsizio e Milano Cadorna vengono salvaguardati gli orari di punta del mattino (6.34, 7.34 e 8.34) e gli orari di rientro (17.56 e 19.56); inoltre, saranno reintrodotte numerose fermate la mattina presto e dopo le ore 21 per venire incontro alle esigenze dei turnisti di Malpensa.

Infine, per migliorare ulteriormente l'offerta ferroviaria nei confronti dei pendolari lavoratori e studenti è prevista la realizzazione di un tavolo di monitoraggio tra i tecnici dell'assessorato regionale e i tecnici di Trenord.

## ALLEGATO 3

**5-04655 D'Uva: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) ha stanziato i fondi finalizzati a garantire il collegamento, tramite unità veloci per soli passeggeri, sulla tratta Messina-Reggio Calabria, per la durata di tre anni.

Quindi, i competenti uffici del MIT hanno indetto una gara europea, tramite pubblicazione del relativo bando sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 gennaio 2015.

La gara prevede un importo di euro 7.000.000,00 annui per tre anni: 2015-2016- 2017; il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 30 marzo e, al momento, non è ancora possibile fornire elementi di aggiornamento circa lo sviluppo e l'esito della procedura di gara stessa.

Quanto al collegamento marittimo veloce per soli passeggeri Messina-Villa San Giovanni, questo è espletato dalla Blufferies Srl, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di Concessione in capo a Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane.

Ad oggi, i servizi veloci nello Stretto di Messina non sono oggetto del vigente Contratto di Programma – Parte Servizi tra RFI e MIT, mentre il nuovo Contratto di programma deve essere ancora oggetto di definizione tra le parti.

Sono in corso approfondimenti per valutare la possibilità di diverse modalità di resa dei servizi che garantiscano l'efficiente mobilità dei cittadini sullo Stretto.

## ALLEGATO 4

**5-04707 Bianchi: Iniziative volte alla tutela della continuità territoriale con la Sardegna, con particolare riguardo alle agevolazioni tariffarie praticate ai cittadini****TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che in applicazione dell'articolo 1, commi 837 e 840 della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna e pertanto sia le tariffe agevolate uniche che quelle ad articolazione libera con tetto massimo sono state determinate nel corso della Conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato la stessa Regione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC.

In relazione all'incidenza delle tasse aeroportuali sul costo del biglietto aereo per i collegamenti onerati tra gli scali di Alghero, Olbia e Cagliari e quelli di Roma e Milano, gli Onorevoli lamentano una compromissione dei benefici tariffari derivanti dall'applicazione del regime di continuità territoriale di cui al decreto ministeriale n. 63/2013 d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui predetti collegamenti.

Al riguardo, è opportuno far presente che sul prezzo finale del biglietto aereo incidono sostanzialmente due componenti:

la tariffa vera e propria, che corrisponde al costo della tratta applicato dalla compagnia aerea ed è strettamente connessa al complesso di costi direttamente

imputabili al vettore. Il relativo importo, nel caso di specie, è sottratto al libero mercato ed è predeterminato nel suo limite massimo con il citato provvedimento d'imposizione, che a sua volta recepisce le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge n. 144 del 1999; infatti, in tale sede, vengono effettuati, tra l'altro, anche i calcoli tariffari che tengono conto di molteplici fattori quali, ad esempio, il costo ora/volo degli aeromobili prescelti, i costi del personale e quelli del carburante;

le tasse e gli oneri aeroportuali, il cui ammontare è connesso ai costi che le società di gestione addebitano alle compagnie aeree come, ad esempio, l'uso del terminal, delle piste, dei servizi di emergenza, delle strutture di sicurezza; questi costi variano da aeroporto ad aeroporto. Le tasse connesse a tali costi sono sostenute indifferentemente dagli utenti del trasporto aereo, siano essi provenienti dalle isole o da territori particolarmente disagiati o da altre località.

Pertanto, differenziazioni a favore di residenti in territori insulari non sono praticabili alla luce della normativa vigente.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	60
ALLEGATO 1 ( <i>Testo risultante dagli emendamenti inviato per i pareri</i> ) .....	63
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovi emendamenti della relatrice approvati dalla Commissione</i> ) .....	71
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	73
AVVERTENZA .....	62

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

**C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame del nuovo disegno di legge C. 2617 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma

del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Avverte che sul nuovo testo del disegno di legge, quale risultante dagli emendamenti approvati (*vedi allegato 1*), sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con condizione e osservazioni della I Commissione; parere favorevole della II Commissione; parere favorevole con osservazione della III Commissione; parere favorevole con osservazione della IV Commissione; parere favorevole con condizioni ed osservazioni della VI Commissione; parere favorevole con raccomandazioni della VII Commissione; parere favorevole della VIII Commissione; parere favorevole con condizioni e osservazioni della X Commissione; parere favorevole con osservazioni della XI Commissione; parere favorevole della XIV Commissione e parere favorevole con condizione e osservazione della Commissione per le questioni regionali.

Avverte, altresì, che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Da quindi la parola alla relatrice on. Lenzi per illustrare gli emendamenti presentati al fine di recepire i pareri sopra citati.

Donata LENZI (PD), relatrice, annuncia la presentazione di 14 emendamenti (*vedi allegato 2*). Precisa che l'emendamento 1.102 è volto a recepire i pareri della I e della II Commissione in relazione all'esclusione dal Terzo settore dei sindacati, delle formazioni e associazioni politiche e delle associazioni professionali. L'emendamento 1.103 è volto a recepire la condizione espressa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali relativa alle intese in sede di Conferenza unificata sull'adozione dei decreti legislativi. Gli emendamenti 4.200 e 4.201 sono volti a recepire le prime due condizioni espresse dalla VI Commissione, relative a forme di vigilanza e controllo. In relazione all'emendamento 4.202, precisa di volere recepire la 3<sup>a</sup> e l'8<sup>a</sup> condizione della VI Commissione, volte a prevedere per gli enti del Terzo settore il divieto di distribuzione, oltre che degli utili, anche degli avanzi di gestione, ma di non ritenere opportuno recepire anche la 4<sup>a</sup> condizione, giudicando improprio utilizzare l'espressione « avanzi di gestione » in relazione alle imprese sociali costituite in forma societaria.

Precisa che l'emendamento 4.203 è volto a recepire la condizione della I Commissione, che chiede di chiarire i requisiti per l'iscrizione nel registro unico, e che l'emendamento 5.200 è volto a recepire l'osservazione di cui alla lettera *c*) della stessa Commissione relativa alla nozione di ente di secondo livello. Gli emendamenti 6.200, 7.200, 8.200, 9.200, 9.201 e 9.202 sono volti a recepire, rispettivamente, la 7<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> condizione della VI Commissione, che riguardano aspetti di trasparenza e controllo o recano precisazioni di carattere tecnico, e l'osservazione di cui alla lettera *d*), della medesima Commissione, relativa alle modalità di funzionamento del fondo rotativo. Precisa, infine, che l'emendamento 10.100 è volto a recepire la 10<sup>a</sup> condi-

zione della VI Commissione relativa all'aggiornamento temporale delle disposizioni finanziarie.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.102, 1.103, 4.200, 4.201 e 4.202 del relatore.

Teresa PICCIONE (PD) esprime apprezzamento per l'intenzione della relatrice di recepire in maniera sostanziale il parere della I Commissione, ricordando di avere contribuito alla sua stesura, ed evidenzia lo spirito collaborativo con cui si sono svolti i lavori della Commissione affari sociali sul provvedimento in esame.

Giulia GRILLO (M5S) rileva che la formulazione dell'emendamento 4.203 non risponde pienamente a quanto indicato nel parere della I Commissione e preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo su tale emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.203, 5.200, 6.200, 7.200, 8.200, 9.200, 9.201, 9.202 e 10.100 del relatore.

Marco RONDINI (LNA) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea da parte del suo gruppo.

Marisa NICCHI (SEL) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea da parte del suo gruppo.

Giulia GRILLO (M5S) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea da parte del suo gruppo.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, propone alla Commissione alcune correzioni di forma di cui da lettura (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva le correzioni di forma proposte dalla presidente e delibera di conferire il mandato alla relatrice di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che i gruppi Lega Nord e Autonomie, Sinistra Ecologia e Libertà e Movimento 5 Stelle hanno designato come relatori di minoranza, rispettivamente, i deputati Marco Rondini, Marisa Nicchi e Giulia Grillo. Si riserva, quindi, di designare i

componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.*  
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI  
INVIATO PER I PARERI**

ART. 1.

*(Finalità e oggetto).*

1. Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in

materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

#### ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali).*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

*b)* riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritaria-

mente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

*c)* assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

*d)* semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

#### ART. 3.

*(Revisione del titolo II del libro primo, del codice civile).*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;

*b)* disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

*c)* assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

*d)* prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si

applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 4.

*(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore).*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;

c) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c);

e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

f) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;

g) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;

h) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;

l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali non-

ché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti;

*m)* prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di definire la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

*n)* prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge, finalizzato a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### ART. 5.

*(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno delle organizzazioni del Terzo settore;

*b)* promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani,

anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

*c)* valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

*d)* riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime;

*e)* revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali. I centri di servizio per il volontariato assumono personalità giuridica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore di secondo livello e al loro finanziamento si provvede stabilmente con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Qualora ricorrano all'utilizzo di risorse diverse da quelle di cui al periodo precedente, le stesse sono ricomprese in una contabilità separata. Al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento. Tali costi non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

*f)* revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.

*g)* uniformare i requisiti dei registri e degli Osservatori nazionali con quelli regionali;

h) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

#### ART. 6.

##### *(Impresa sociale).*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

b) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;

c) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;

d) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;

e) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

f) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

g) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

h) previsione della nomina, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale.

## ART. 7.

*(Vigilanza, monitoraggio e controllo).*

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *n*). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), e informa delle attività svolte i soggetti di volta in volta interessati.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o con le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *l*). Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

## ART. 8.

*(Servizio civile universale).*

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;

*b*) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

*c*) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria;

*d*) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale;

*e*) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile

universale di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta;

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperì le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

#### ART. 9.

*(Misure fiscali e di sostegno economico).*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione anche in forma indiretta degli utili e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1;

f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

g) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali;

h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

*i)* promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

*l)* previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

*m)* revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

#### ART. 10.

*(Disposizioni finanziarie e finali).*

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Al relativo onere, per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a ulteriori 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della proiezione,

per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettere *c)* e *g)*, e all'articolo 8, nell'ambito della legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, da destinare all'attuazione delle citate norme.

4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

#### ART. 11.

*(Relazione alle Camere).*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i)*.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**NUOVI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE  
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

**1. 102.** Il relatore.

*All'articolo 1, sostituire il comma 3, con i seguenti:*

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere *a*) e *c*), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*3-bis.* I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera *b*), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**1. 103.** Il relatore.

## ART. 4.

*All'articolo 4, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera g).*

**4. 200.** Il relatore.

*All'articolo 4, comma 1, lettera c), sostituire le parole: organizzazione e amministrazione con le seguenti: organizzazione, amministrazione e controllo.*

**4. 201.** Il relatore.

*All'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: degli utili aggiungere le seguenti: o degli avanzi di gestione.*

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettere a) e m), dopo le parole: degli utili aggiungere le seguenti: o degli avanzi di gestione.*

**4. 202.** Il relatore.

*All'articolo 4, comma 1, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: iscrizione al registro aggiungere le seguenti: , subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c) e d).*

**4. 203.** Il relatore.

## ART. 5.

*All'articolo 5, comma 1, lettera e), sostituire le parole:* I centri di servizio per il volontariato assumono personalità giuridica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore di secondo livello *con le seguenti:* I centri di servizio per il volontariato devono costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore e devono acquisire personalità giuridica.

**5. 200.** Il relatore.

## ART. 6.

*All'articolo 6, comma 1, lettera h), dopo le parole:* della nomina *aggiungere le seguenti:* in base a principi di terzietà.

**6. 200.** Il relatore.

## ART. 7.

*All'articolo 7, comma 1, dopo le parole:* monitoraggio e controllo *aggiungere la seguente:* pubblico.

**7. 200.** Il relatore.

## ART. 8.

*All'articolo 8, comma 1, lettera c), sostituire le parole:* della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria *con le seguenti:* dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria.

**8. 200.** Il relatore.

## ART. 9.

*All'articolo 9, comma 1, lettera a), sostituire le parole:* regime di tassazione agevolativo *con le seguenti:* regime tributario di vantaggio.

**9. 200.** Il relatore.

*All'articolo 9, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche *con le seguenti:* regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche.

**9. 201.** Il relatore.

*All'articolo 9, comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole:* , disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di ripartizione delle risorse.

**9. 202.** Il relatore.

## ART. 10.

*All'articolo 10, comma 2, primo periodo sostituire le parole:* 2014-2016 *con le seguenti:* 2015-2017.

*Conseguentemente al predetto periodo, sostituire le parole:* per l'anno 2014 *con le seguenti:* per l'anno 2015 *e sopprimere le seguenti parole:* della proiezione per il medesimo anno.

**10. 100.** Il relatore.

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

*All'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le parole: degli enti con le seguenti: in materia di enti.*

*All'articolo 4, comma 1, lettera h), sostituire le parole: gli eventuali con la seguente: i.*

*All'articolo 4, comma 1, lettera n), sopprimere le seguenti parole: finalizzato a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile,*

*All'articolo 5, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: altresì*

*All'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle organizzazioni con le seguenti: degli enti.*

*All'articolo 5, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) previsione di requisiti uniformi per i registri e per gli Osservatori nazionali e regionali.*

*All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono con le seguenti: Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella, sulle iniziative per il sostegno del settore del latte .....	74
AVVERTENZA .....	74
ERRATA CORRIGE .....	74

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 31 marzo 2015.*

**Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella, sulle iniziative per il sostegno del settore del latte.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Interventi per il settore ittico.  
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso,  
C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.*

*C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 26 marzo 2015: a pagina 118, seconda colonna, dopo la quarta riga, inserire il seguente capoverso: « Ricorda che nella seduta del 25 marzo scorso il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori, predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*). ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	75
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Atto n. 149 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	76
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	78

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

#### La seduta comincia alle 14.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Umberto Bossi mentre ha cessato di farne parte il deputato Stefano Borghesi.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei**

**passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.**

**Atto n. 149.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 marzo 2015.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame che – in analogia con quanto già previsto nella materia del trasporto ferroviario attraverso la disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, esa-

minato dalla Commissione nel febbraio 2014 – detta la disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare.

Rileva che le criticità osservate nel presente schema di decreto sono in larga parte coincidenti con quelle al tempo sollevate rispetto alla materia del trasporto ferroviario. Il Governo non ha tenuto conto nella predisposizione dello schema di decreto legislativo delle raccomandazioni già espresse nel parere della Commissione Trasporti con riguardo al trasporto nel settore ferroviario. Anche in questo caso, la Commissione europea ha aperto a gennaio del 2014 una procedura di infrazione contro l'Italia per mancata adozione di un regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni e per la mancata designazione dell'organismo nazionale di riferimento. L'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento viene individuato dallo schema di decreto nell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Sottolinea quindi l'opportunità di riunire in un unico testo normativo – piuttosto che procedere con singoli decreti legislativi – la disciplina sanzionatoria relativa alle diverse modalità di trasporto, per ragioni di omogeneità e coerenza, a prescindere dalla tipologia di trasporto utilizzato dai passeggeri (via mare, ferrovia, autobus).

Con riferimento poi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, laddove si dispone che l'Autorità riferisca in un'unica occasione al Parlamento in ordine all'applicazione del Regolamento e all'attività espletata, riterrebbe preferibile prevedere una relazione annuale, in data fissa.

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, non appare specificato né quali siano le competenti strutture regionali cui inoltrare i reclami per i servizi di competenza regionale e locale (è prevista invece la facoltà e non l'obbligo di inoltrare) né il termine temporale per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe individuare tali strutture regionali competenti per i reclami. Resta da chiarire

anche se il funzionamento di queste strutture regionali comporti o meno oneri per la finanza pubblica.

Occorre altresì valutare, da un punto di vista politico, il contenuto dell'articolo 4 relativo al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni: la disciplina del procedimento viene interamente deregolamentata a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti che, con proprio decreto, disciplinerà i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

Segnala infine l'opportunità, con riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, di verificare l'effettiva istituzione presso il MIT del fondo per il finanziamento dei consumatori dei settori dei trasporti, considerato che tale fondo era già stato previsto nel decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 sulla Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nonché di valutare l'opportunità di indicare in modo più preciso le finalità alle quali tali risorse vengono destinate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

Atto n. 147.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 25 marzo 2015.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*), che illustra e sulla quale invita i colleghi ad esprimersi, anche al fine di pervenire ad una deliberazione nella giornata di domani.

Adriana GALGANO (SCpI) si riserva una valutazione approfondita della proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per il lavoro svolto.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147.**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147);

sottolineata l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 5, lettera *c*) dello Schema di decreto – laddove modifica il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di coordinamento tra le Autorità nell'esercizio dei poteri di vigilanza – il coordinamento con la Consob nei casi di adozione, da parte della Banca d'Italia, di provvedimenti restrittivi o limitativi nei confronti dei soggetti abilitati;

ricordato che, in materia sanzionatoria, la Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Legge n. 154 del 2014) delega il Governo a «valutare l'estensione del principio del *favor rei* ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione» (articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 1);

richiamato altresì l'ulteriore criterio di delega recato dalla medesima Legge n. 154 del 2014, secondo cui, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, occorre prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità (articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 5);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo – in considerazione del richiamato criterio di delega in materia sanzionatoria recato dalla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 5) – ad integrare lo Schema di decreto in esame conferendo alla Consob la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio quando il fatto sia privo di effettiva offensività o pericolosità rispetto alla tutela degli investitori, all'efficienza e alla trasparenza del mercato del

controllo societario e dell'integrità del mercato dei capitali;

*e con la seguente osservazione:*

valuti il Governo – in considerazione del richiamato criterio di delega in materia sanzionatoria recato dalla legge di

delegazione europea 2013 – secondo semestre (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 1) – l'opportunità di integrare lo Schema di decreto in esame introducendo una disposizione che estenda il principio del *favor rei* ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. S. 1687 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	80
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	83
Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative. S. 1818 Governo (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione dei professori Stelio Mangiameli, Roberto Bin e Giandomenico Falcon ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	82

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.**

**S. 1687 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 marzo 2015.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, richiamando i contenuti della relazione svolta nella riunione della Commissione del 26 marzo scorso, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, con la quale si invitano le Commissioni a verificare la possibilità di introdurre nel codice delle leggi antimafia meccanismi grazie ai quali assicurare che almeno parte delle somme e dei beni confiscati alla criminalità organizzata siano trasferiti nel patrimonio degli enti territoriali danneggiati dalle attività illecite e reimpiegati in tali territori (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative.****S. 1818 Governo.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere il parere – per i profili di competenza – alla Commissione affari costituzionali del Senato sul decreto-legge n. 27 del 2015, che reca disposizioni urgenti finalizzate a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni amministrative.

Il decreto in esame, composto di due articoli, modifica il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, introducendovi la possibilità di celebrare le elezioni regionali anche oltre il termine dei sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato consiliare e, precisamente, anche « nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori ».

L'intervento normativo, come si evince dalla relazione illustrativa, si è reso necessario al fine di consentire lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative e regionali in un'unica data (*election day* ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011), nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica.

Come precisa la relazione illustrativa del provvedimento, le elezioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1991, devono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, mentre il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni interessate dovrebbe tenersi entro il 27 maggio 2015.

La necessità dell'intervento legislativo deriverebbe dunque – come precisa la relazione di accompagnamento – dall'impossibilità di individuare una data di votazione idonea prima del 31 maggio 2015, per la coincidenza del primo o del secondo turno con festività religiose o civili o altre ricorrenze.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento in oggetto appare riconducibile all'articolo 122, primo comma, della Costituzione che – nel riservare alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti con legge dello Stato, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali – dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche « la durata degli organi elettivi ».

Con riferimento poi alla individuazione in concreto della data delle elezioni regionali, si ricorda che, ove la regione non abbia provveduto ad adottare la propria legge elettorale, tale data è stabilita dal Governo ed i comizi elettorali sono convocati con decreto del Prefetto del capoluogo di regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie (*ex-Commissario del Governo*).

Con riferimento alle elezioni regionali del 2015, è questo il caso della regione Liguria.

Qualora invece la legge elettorale regionale preveda che la convocazione dei comizi sia rimessa al Presidente della Giunta regionale, è necessario, affinché il rinnovo degli organi regionali avvenga nella data individuata dal Consiglio dei ministri, un atto di adesione delle regioni interessate.

Con riferimento alle elezioni regionali per l'anno 2015, le leggi elettorali delle regioni Campania, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria prevedono che esse siano indette con decreto del presidente della Giunta regionale in carica. Per tutte queste regioni, dunque, affinché le elezioni regionali si tengano nella data individuata dal Consiglio dei ministri, è necessario che il decreto regionale di indizione delle elezioni recepisca la suddetta data.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nel condividere la proposta di parere formulata

dalla relatrice, osserva come il decreto-legge all'esame sia rispettoso delle competenze regionali in materia di sistema elettorale in quanto non provvede esso stesso a stabilire la data delle consultazioni elettorali, ma si limita ad intervenire sulla legge statale di principio (legge n. 165 del 2004) in materia di durata degli organi elettivi regionali.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.**

**Audizione dei professori Stelio Mangiameli, Roberto Bin e Giandomenico Falcon.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stelio MANGIAMELI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo, direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie*, Roberto BIN, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Ferrara* e Giandomenico FALCON, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Trento*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori per le loro relazioni e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO 1

**Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (S. 1687 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1687, recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento incidono prevalentemente su un complesso di ambiti materiali, quali l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordine pubblico e la sicurezza, l'ordinamento civile e penale; la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), h), l) e p) della Costituzione;

valutata favorevolmente la disposizione contenuta all'articolo 16, recante modifiche all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che – intervenendo sui criteri di destinazione degli immobili dei quali sia venuta a disporre l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – prevede che gli immobili possano essere assegnati agli enti locali, fermo restando l'obbligo di reimpiego dei proventi ricavati in attività sociali, anche per lo svolgimento di attività di natura economica;

ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 34 del 2012 ha incidentalmente affermato che: « La restituzione

alle collettività territoriali – le quali sopportano il costo più alto dell'« emergenza mafiosa » – delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta, (...), uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni ed a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità »;

rammentato, a tale proposito, che l'articolo 48 del citato codice delle leggi antimafia prevede che le somme di denaro confiscate, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili e le somme ricavate dal recupero dei crediti personali siano versate dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al Fondo unico giustizia; che i beni aziendali siano mantenuti al patrimonio dello Stato e che i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei suddetti beni affluiscono sempre al Fondo unico giustizia; che solo i beni immobili siano invece trasferiti in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione e che, nel caso in cui si proceda alla vendita degli immobili per non aver provveduto gli enti territoriali alla destinazione dei beni in questione, le somme ricavate dalla vendita confluiscono ancora una volta al Fondo unico giustizia;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

verifichino le Commissioni la possibilità di introdurre, nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, meccanismi grazie ai quali assicurare che almeno parte dei beni e delle

somme illecitamente acquisiti dalle organizzazioni criminali che formano oggetto di confisca, siano trasferiti al patrimonio degli enti territoriali nei quali l'attività illecita ha avuto luogo, al fine di assicurare il reimpiego nei territori in questione.

ALLEGATO 2

**Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative  
(S. 1818 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1818, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative;

ricordato che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche « la durata degli organi elettivi » regionali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi (*Svolgimento e rinvio*) .. 86

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

##### **Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, accompagnata dall'avvocato Vito Cozzoli, Capo di Gabinetto del ministro, e dal consigliere Edoardo Battisti, vice Capo di Gabinetto, che ringrazia per la presenza.

Federica GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Francesco SCALIA (PD), Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Stella BIANCHI (PD) nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Federica GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea della Camera, ringrazia il ministro Guidi per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	87
Variatione nella composizione della Commissione .....	87
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, dott.ssa Marina Besio e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, dott.ssa Anna Maria Baldelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	87

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Variatione nella composizione della Commissione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato in data 18 marzo 2015 ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Elena Ferrara, in sostituzione della senatrice Francesca Puglisi, dimissionaria.

#### Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

**Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, dott.ssa Marina Besio e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, dott.ssa Anna Maria Baldelli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

La dott.ssa Marina BESIO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

La dott.ssa Anna Maria BALDELLI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta*, svolge un intervento e consegna alla Commissione alcuni atti inerenti la materia oggetto dell'indagine conoscitiva.

Sandra ZAMPA, *presidente*, dispone che la documentazione fornita sia acquisita agli atti dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per formulare considerazioni ed osservazioni la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, dott.ssa Marina Besio e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, dott.ssa

Anna Maria Baldelli per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

##### INCONTRI INFORMALI:

Incontro con la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Anne Brasseur .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti di Cosmetica Italia – Associazione Nazionale Aziende Cosmetiche e dei rappresentanti di Skineco – Associazione Internazionale di Ecodermatologia, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani, recanti « Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici » .....	4
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

##### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	5
Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	5

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	10

**INTERROGAZIONI:**

5-02597 Spessotto: Sull'applicazione dell'articolo 26 della direttiva CE 2002/22/CE in materia di numero unico delle emergenze .....	7
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	11
5-02650 L'Abbate: Sulla sicurezza del territorio del comune di Conversano .....	8
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	13
5-04568 Pili: Sull'esecuzione dello sfratto di un'azienda agricola di Arborea .....	8
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	15

**II Giustizia****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Atto n. 141 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	18
--	----

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.	
Audizione di Antonio Fiorella, presidente della Commissione di studio di revisione del sistema penale attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione presso il Ministero della giustizia e di Marco Pelissero, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Genova ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20

**IV Difesa****INTERROGAZIONI:**

5-04380 Villecco Calipari: Sulla situazione relativa all'esercizio dell'usufrutto da parte dei conduttori cosiddetti « sine titolo » .....	21
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	24
5-04004 Duranti: Sugli accrediti alla rete <i>intranet</i> dell'Aeronautica militare e sulla loro regolazione .....	22
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	25
5-04155 Rizzo: Sulla gestione dell'accesso ad <i>internet</i> da parte del personale tramite i terminali della Forza armata .....	22
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	26
5-04728 Corda: Sulla servitù militare di Santo Stefano a La Maddalena .....	22
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23

**V Bilancio, tesoro e programmazione****SEDE CONSULTIVA:**

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-A, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	28
--	----

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	30
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	31
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	37
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i> ) ..	33
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00619 Fassina: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione anche al fine di completare le opere del Nuovo palazzo dei congressi.	
7-00637 Marcon e altri: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione per far fronte ai debiti conseguenti alla realizzazione del Nuovo palazzo dei congressi ( <i>Rinvio dell'esame congiunto</i> ) .....	33
AVVERTENZA .....	34
<b>VI Finanze</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	39
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015. Atto n. 150 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	39
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. C. 1949-A Molea .....	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
INTERROGAZIONI:	
5-01314 Brandolin: Riduzione dei voli operati dalla compagnia aerea Alitalia sulla tratta Trieste-Roma	
5-03609 Burtone: Ipotesi di riduzione dei collegamenti aerei da e per la Sicilia, in seguito all'accordo tra Alitalia ed Etihad.	
5-04571 Covello: Riduzione di voli operati dalla compagnia aerea Alitalia tra Lamezia Terme e Milano Linate .....	52
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	56

5-04513 Catalano: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa.	
5-04517 Senaldi: Grave pregiudizio ai pendolari derivante dall'ipotesi di riorganizzazione del collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto di Milano Malpensa .....	53
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	57
5-04655 D'Uva: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina ...	54
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	58
5-04707 Bianchi: Iniziative volte alla tutela della continuità territoriale con la Sardegna, con particolare riguardo alle agevolazioni tariffarie praticate ai cittadini .....	54
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	59
AVVERTENZA .....	55

## XII Affari sociali

### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (Seguito dell'esame e conclusione) .....	60
ALLEGATO 1 (Testo risultante dagli emendamenti inviato per i pareri) .....	63
ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti della relatrice approvati dalla Commissione) .....	71
ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate) .....	73
AVVERTENZA .....	62

## XIII Agricoltura

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella, sulle iniziative per il sostegno del settore del latte .....	74
AVVERTENZA .....	74
ERRATA CORRIGE .....	74

## XIV Politiche dell'Unione europea

### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	75
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Atto n. 149 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	75
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) .....	76
ALLEGATO (Proposta di parere formulata dal relatore) .....	78

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. S. 1687 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	80
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	83
Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative. S. 1818 Governo (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione dei professori Stelio Mangiameli, Roberto Bin e Giandomenico Falcon ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	82

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) ..	86
--	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	87
Variazione nella composizione della Commissione .....	87
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, dott.ssa Marina Besio e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, dott.ssa Anna Maria Baldelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	87

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,60



\*17SMC0004200\*